

RESOCONTO STENOGRAFICO

173.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	19031, 19045	<i>unificato, in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera) (2288-B) (seconda deliberazione)</i>	
Proposte di legge:		PRESIDENTE	19031, 19032, 19037, 19041, 19045, 19046, 19050, 19051
(Annunzio)	19031, 19045	D'ACQUISTO MARIO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	19032, 19050
(Ritiro)	19045	LANZINGER GIANNI (Verde)	19046
Proposta di legge costituzionale (Discussione):		MELLINI MAURO (FE)	19037
S. 226-565-B — Senatori TEDESCO TATÒ ed altri; MANCINO ed altri: Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (<i>approvata, in un testo</i>)		PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN)	19041
		RUSSO FRANCO (DP)	19032
		SEGNI MARIOTTO (DC), Relatore	19032, 19050
		Interrogazioni, interpellanze e mozioni:	
		(Annunzio)	19051

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

	PAG.		PAG.
Risoluzione:		Corte dei conti:	
(Annunzio)	19051	(Trasmissione di documento)	19046
Assemblea dell'Atlantico del Nord:		Ordine del giorno della seduta di do-	
(Sostituzione di un deputato compo- nente della delegazione parlamen- tare italiana)	19045	mani	19051

La seduta comincia alle 11.

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 29 luglio 1988.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento i deputati Bianchi, Boato, Boselli, Bulleri, Caria, Cima, D'Addario, Diaz, Facchiano, Ferrarini, Gelpi, Lauricella, Vincenzo Mancini, Marri, Mazza, Migliasso, Pallanti, Piermartini, Rais, Rocelli, Ronchi, Samà, Santoro, Sapienza, Sapio e Tremaglia sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 19 settembre 1988 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ARMELLIN: «Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernente integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro» (3154);

FACCHIANO: «Norme per il conferimento del grado di generale ispettore e corrispondente agli ufficiali generali capi di un corpo dell'esercito e della marina militare e capi di un corpo o del ruolo servizi dell'aeronautica militare» (3155).

Saranno stampate e distribuite.

Discussione della proposta di legge costituzionale: S. 226-565-B — Senatori Tedesco Tatò ed altri; Mancino ed altri: Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera) (2288-B) (seconda deliberazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in seconda deliberazione, della proposta di legge costituzionale di iniziativa dei senatori Tedesco Tatò, Maffioletti, Taramelli, Macis, Imposimato; Mancino, Ruffilli, Mazzola, Bausi, Ruffino, Pinto, Gallo, Acquarone, Lipari, Coco e Donato: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione», approvata in un testo unificato in prima delibe-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

razione dalla Camera il 12 maggio 1988 e dal Senato il 1° luglio 1988.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che il gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Segni.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta che ho presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ci apprestiamo ad approvare in seconda deliberazione — quindi in forma definitiva — le nuove norme che regolano i procedimenti di accusa per i reati ministeriali.

Sia in Commissione sia in aula si sono svolti lunghi dibattiti su tale materia, per cui non ripeterò gli argomenti che da più parti sono stati trattati. Vorrei semplicemente richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni punti che, a mio avviso, sono fondamentali e che giustificano la posizione del gruppo di democrazia proletaria che voterà contro la proposta di legge costituzionale all'ordine del giorno, in maniera che si riavvii una riflessione più attenta ed accorta in ordine ai reati ministeriali raccogliendo, a mio avviso, l'istanza di fondo del referendum abrogativo delle norme relative alla cosiddetta Commissione inquirente, mirante ad eliminare la giustizia politica.

I cittadini italiani si sono pronunciati

mediante il referendum affinché nel nostro paese non esistesse più un foro privilegiato per gli uomini del Governo, per i ministri, e perché la legge fosse effettivamente uguale per tutti. Questo è un dato estremamente importante che non possiamo sottovalutare. So perfettamente che sono occorsi secoli e secoli di battaglie politiche e culturali per affermare che la legge è uguale per tutti.

Ma in Italia esiste ancora questo residuo di privilegio; perciò da anni le forze democratiche più sensibili ai problemi del garantismo, della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, nonché alla tematica del controllo e della delimitazione dell'esercizio del potere, si sono battute affinché il foro privilegiato, la Commissione inquirente, sparisce.

Devo dire che nella sua (questa volta) breve relazione di accompagnamento al testo che proviene dal Senato il relatore, onorevole Segni, ha enunciato con molta precisione i punti fondamentali di questa proposta di legge costituzionale. Egli, richiamando giustamente l'articolo 1, sottolinea che ormai è l'autorità giurisdizionale che ha competenza in tema di reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni limitandosi, dice l'onorevole Segni, «l'intervento del Parlamento alla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere nei confronti» dei soggetti in questione, cioè il Presidente del Consiglio ed i ministri.

Poi, con molta neutralità — dirò così —, l'onorevole Segni si sofferma sull'articolo 9 che, a mio avviso, rappresenta uno dei fulcri di questo provvedimento. Dico «con molta neutralità», perché so perfettamente che egli si è battuto in Commissione, e poi ha tentato di farlo anche in aula, per eliminare, se non entrambe, per lo meno una delle due esimenti previste dall'articolo 9.

Ho detto che a mio avviso questo è il fulcro della legge. Non mi soffermo ad esaminare tutto il meccanismo previsto dal provvedimento, cioè il collegio speciale di magistrati che deve essere costituito per avviare la procedura relativa ai reati mini-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

steriali, perché a mio parere si tratta di elementi abbastanza secondari in questo momento. Il fulcro, ripeto, è rappresentato dalle due esimenti previste dal comma 3 dell'articolo 9.

Durante tutti questi anni — lo richiamo all'inizio — le norme intervenute successivamente alla legge costituzionale del 1953 erano intese a delimitare o a sottrarre via via poteri decisori alla Commissione inquirente fino a quando, appunto con il referendum abrogativo, tali poteri, propri di una Commissione parlamentare, sono stati completamente aboliti. Allora, però, nel testo della legge che ci apprestiamo a votare è contenuta una contraddizione formidabile. È certo che l'articolo 1 disciplina in termini generali la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei ministri alla competenza dell'autorità giudiziaria, per cui la cognizione dei reati ministeriali viene devoluta alla giurisdizione ordinaria; vi è però, ripeto, una contraddizione, relativamente alla autorizzazione a procedere. Il meccanismo dell'autorizzazione a procedere a mio avviso potrebbe, anzi dovrebbe, essere contenuto in una legge relativa ai reati ministeriali, per impedire che un organo dello Stato, quale la magistratura (sia pure un organo a potere diffuso, come si suol dire) possa intervenire a manomettere l'equilibrio tra i poteri dello Stato. L'istituto dell'autorizzazione a procedere dunque, dovrebbe essere previsto nell'ambito di una procedura che affidi alla giurisdizione ordinaria la cognizione dei reati ministeriali, e dovrebbe valere soltanto per eliminare quel famoso *fumus persecutionis* riguardo al quale la Camera potrebbe respingere la richiesta di autorizzazione a procedere. Rientreremmo, insomma, nel meccanismo dell'immunità previsto dall'articolo 68 della Costituzione per tutelare i parlamentari da un attacco proveniente dalla magistratura.

Voglio fare un inciso, Preidente. In un momento in cui il conflitto fra potere giudiziario ed altri poteri dello Stato è così rilevante ed aspro, approvare una legge siffatta, da cui promana molta diffidenza nei confronti della magistratura, a mio

avviso non costituisce un atto di saggia politica istituzionale.

Perché ho parlato di diffidenza nei confronti della magistratura? Quando la Camera sarà chiamata a concedere l'autorizzazione a procedere, non si tratterà semplicemente di individuare se esistano o meno elementi persecutori nei confronti del ministro o del Presidente del Consiglio. La Camera infatti dovrà valutare, in base al terzo comma dell'articolo 9 della proposta di legge costituzionale al nostro esame, se sussistano motivi validi per rifiutare l'autorizzazione a procedere.

Conosciamo e conoscete dettagliatamente ciò che prescrive il terzo comma dell'articolo 9; voglio ricordarlo perchè mi serve per l'ulteriore svolgimento nel mio intervento. Il terzo comma dell'articolo 9 recita: «L'Assemblea ... può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» — la prima esimente — «ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo».

Insomma, come si suol dire, quel che volevamo cacciare dalla porta principale, cioè la possibilità che il Parlamento intervenga per salvaguardare il privilegio di coloro che esercitano il potere di non essere sottoposti alla giurisdizione ordinaria, rientra dalla finestra. Si potrebbe accettare la prima esimente, riguardo alla quale ricordiamo che vi è stata una lunga discussione in questa aula. Vi è però una seconda esimente: «il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo». Non ci troviamo in questo caso di fronte ad una definizione precisa, richiamata dalla nostra Carta costituzionale. Infatti l'espressione usata per la prima esimente («tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante») fa sì che quando la Camera sarà chiamata a decidere se autorizzare o meno che si instauri una azione giudiziaria ordinaria contro un ministro essa potrà avere un suo parametro, un suo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

punto di riferimento; invece la dizione «perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo» è molto generica, perché tutto può essere di «preminente interesse pubblico». Credo che un ministro anche quando decide di rinnovare le stanze del proprio Ministero debba pur sempre tenere conto di un interesse pubblico, magari per far trovare ai cittadini un ambiente più accogliente.

La definizione della seconda esimente mi pare pertanto veramente generica.

Voglio rifarmi, signor Presidente, a quanto ha scritto e sostenuto un costituzionalista italiano, lontano dalle mie idee e dalla linea di sviluppo delle nostre istituzioni che individua democrazia proletaria. Mi riferisco al professor Gianfranco Miglio, che durante il mese di agosto ha scritto tre articoli su *Il Sole-24 Ore*, individuando, relativamente all'articolo 9, in particolare al suo terzo comma, le questioni che ho cercato di delinearne. Voglio citare quanto scrive Miglio non per fare un richiamo alla sua autorità (per dire, cioè, che se tali cose sono affermate da lui sono sicuramente valide) ma perché egli persegue una linea di rafforzamento dei poteri dello Stato, quindi dei poteri dell'esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi è un intellettuale sensibile alle tematiche in questione, così come sono state delineate dalla legge costituzionale oggi in esame. Miglio è lo stesso intellettuale che in tutti questi anni ha richiamato l'attenzione, con molta coerenza, sui problemi connessi alla cosiddetta ragion di Stato, così come si sono manifestati nel XX secolo; egli ha riproposto alla cultura italiana una lettura moderna del pensiero di Hobbes, eppure individua nella seconda esimente prevista dal terzo comma dell'articolo 9 qualcosa che, per così dire, fa drizzare i capelli.

Non leggerò tutto ciò che Miglio ha scritto al riguardo per non annoiarvi; mi limito a ricordare che egli riassume la lotta secolare che è stata condotta perché, effettivamente, la legge fosse uguale per tutti. Egli giustamente sostiene che nel corso di questa battaglia la protezione, l'immunità

l'insindacabilità delle opinioni dei parlamentari hanno rappresentato un elemento rilevante.

Consentitemi ora due citazioni estremamente importanti; Miglio afferma: «Lo Stato si può configurare come un aggregato politico, ma non tanto e solo come una persona immaginaria, perché alla sopravvivenza dell'aggregato politico occorre subordinare perfino le esigenze di legalità». In questa linea si sono mossi, appunto, non solo i pensatori della ragion di Stato, ma anche quelli liberali come (li ricorda lo stesso Miglio) Lord Halifax o John Locke.

Miglio rileva che esiste una «idea forte» della ragion di Stato che, tuttavia, deve essere recuperata teorizzando uno stato di necessità; quando l'aggregato umano, difeso e personificato dallo Stato, entra in una crisi drammatica e dilacerante (quando cioè si tratta della sua sopravvivenza), allora è possibile individuare esattamente il tema e le caratteristiche dello stato di necessità, in cui emerge la grandezza dei politici.

Tali considerazioni non sono sostenute soltanto da Miglio: desidero ricordare anche un pensatore che certamente ha idee non molto simili a quelle di Miglio, Jouvenel, il quale sostiene che le qualità di un politico si commisurano alla capacità di salvaguardare l'esistenza e la sopravvivenza dell'aggregato umano definibile come Stato. Però, se si discute dello stato di necessità, non posso non richiamare quanto testualmente sostiene Miglio: «È vero che nell'assetto normale del pensiero giuridico occidentale la dottrina dello stato di necessità non è mai stata collocata al posto eminente che merita, ma questa non è una buona ragione per confondere la situazione di chi viola una legge perché non si può fare assolutamente altrimenti da quella di chi invece commette il reato perché lo ritiene più giusto della legalità». Questa è allora la critica di Miglio: «La ragion di Stato c'è, è una cosa seria, ma, appunto perché tale, non può diventare il pretesto per consentire a chi comanda di mettere sotto i piedi impunemente, ad ogni passo, le leggi vigenti». Ma questo è pro-

prio ciò che consente la seconda esimente!

Io non condivido neppure i richiami alla ragion di Stato, evidentemente. A me pare che lo sviluppo del costituzionalismo occidentale abbia lavorato intellettualmente e politicamente proprio per eliminare dalle carte costituzionali il richiamo alla ragion di Stato, per mezzo della quale le leggi possono essere calpestate. Richiamandosi alla ragion di Stato, allo stato di necessità, il potente (ossia colui che ha il potere) può decidere quando e come esista una potenziale situazione di guerra civile e quindi ricorrere a tutti gli strumenti di forza. Il pensiero costituzionale occidentale si è appunto sviluppato per eliminare questa condizione, per abolire dalle leggi il richiamo a questo principio. Il pensiero costituzionale occidentale ha raggiunto i punti di più elevata capacità intellettuale quando ha teso non solo ad esorcizzare il potere, ma addirittura a renderne impersonale l'esercizio.

Certo, capisco che in un'epoca in cui si vuol realizzare un procedimento inverso rispetto a quello compiuto dal costituzionalismo occidentale (che voleva spersonalizzare il potere, mentre oggi invece si vuole nuovamente affidare a figure carismatiche la possibilità di esercitarlo, la possibilità di acquisire nuovamente l'esercizio del potere attraverso il carisma), capisco — dicevo — che questa proposta di legge costituzionale si inserisca nel dibattito odierno, ma essa però va sicuramente contro le conquiste secolari del pensiero costituzionale liberale e democratico.

Dunque, con le esimenti previste all'articolo 9 ci troviamo a legittimare l'esercizio del potere, qualunque esso sia, fornendo ai partiti, (perché ora è necessario calarsi nella realtà italiana) uno strumento in grado di difendere i propri rappresentanti nelle coalizioni di Governo, qualsiasi cosa essi abbiano fatto.

Voglio qui ricordare che nelle discussioni che si sono svolte al Senato e in questa Assemblea, sono stati richiamati, nel corso degli anni, alcuni episodi che possono esemplificare quanto io vado sostenendo; perché, signor Presidente, onorevoli colle-

ghi, il preminente interesse dello Stato durante una crisi energetica è evidentemente l'approvvigionamento delle materie prime, del petrolio. E noi ricordiamo che, per far ciò, è stato commesso uno dei reati più gravi in termini di erogazione di tangenti. Vi era un preminente interesse dello Stato? Certamente: il paese doveva essere garantito nelle sue capacità e possibilità di approvvigionamento, eppure i ministri hanno spartito miliardi e miliardi, probabilmente richiamandosi alla suprema ragion di Stato.

Voglio ricordare il caso Fioroni: è stata violata la legge per consentire a questo pentito di fare il bello e il cattivo tempo; è stato permesso ai nostri servizi di violare la legge, attraverso un passaporto che poi è risultato falso. In questo caso ci troviamo di fronte ad un preminente interesse dello Stato, ad un bene costituzionalmente protetto? Di questo si tratta, onorevoli colleghi!

Desidero inoltre ribadire che trovo veramente contraddittorio il fatto che un ministro possa muoversi al di fuori della legalità per difendere la legalità! Bisogna, allora, avere il coraggio di pensarla come Miglio, bisogna avere il coraggio di dire che vi sono momenti in cui è messa in discussione la sopravvivenza dello Stato, e quindi occorre definire uno stato di necessità, cosa che però nelle nostre leggi, anche in quelle costituzionali, non esiste, così come non esiste nel nostro codice penale; o meglio, nel nostro codice penale sono previste alcune situazioni di stato di necessità, che però esulano completamente da quanto stiamo discutendo. Se aggiungiamo alcune esimenti a quelle che già il codice penale contiene, evidentemente ci troviamo in un nuovo terreno, in un campo molto oscuro.

Bisognerebbe, allora, avere il coraggio di dire che, per la prima volta, nelle nostre leggi costituzionali entra prepotentemente il concetto della ragion di Stato, anche se ciò non avviene in quella maniera forte che pure Miglio ha delineato. Non si tratta, cioè, di definire uno stato di crisi, in seguito al quale il Presidente del Consiglio od un ministro potrebbero invocare il supera-

mento, diciamo così, delle leggi ordinarie. Non ci si rifà quindi al pensiero politico di Schmitt, per esempio, secondo il quale vi sono momenti di crisi che coinvolgono l'esistenza dello Stato, ed esiste un momento in cui occorre una decisione suprema per salvarlo. Sono parole forti che però non figurano in questa proposta di legge: la verità è che occorre salvare qualche ministro che ha commesso malefatte o reati non per salvare lo Stato, bensì le ragioni particolari del suo partito o addirittura della sua corrente.

Ho voluto richiamare con forza soltanto il terzo comma dell'articolo 9 in quanto, onorevole Segni, mi aspetto da lei un certo comportamento. So che le nostre posizioni politiche sono distanti e le nostre idee divergenti in ordine alle questioni istituzionali, ma so che lei è una persona intellettualmente forte, non solo per la sua cultura, ma anche perché ha il coraggio delle sue azioni. So che lei è in dissenso dal suo gruppo, ed ha il coraggio di dirlo, in ordine al voto segreto, all'elezione diretta dei sindaci ed anche sull'articolo 9 di questa proposta di legge. Ricordo che lei ha fatto di tutto per escludere queste esimenti (se non altro la seconda), ma è stato smentito dal suo gruppo, quello della democrazia cristiana.

In questo caso, onorevole Segni, la ragion politica può prevalere rispetto ad un convincimento relativo a fatti così importanti, a decisioni così significative? Credo che lei stesso dovrebbe avere la forza di rimettere in discussione gli accordi raggiunti nel pentapartito, come anche questa proposta di legge. Certo, mi si dirà, vi è la vicenda De Mico, quella delle «carceri d'oro». Non voglio dilungarmi su questo argomento, ma mi sembra che il meccanismo residuo concernente i procedimenti pendenti potrebbe fare il suo corso. Esistono infatti alcuni poteri residui della Commissione inquirente che non sono stati cancellati dal giudizio referendario. Mi riferisco, in particolare, a quelli previsti dall'articolo 12 della legge costituzionale del 1953, nonché a tutti gli articoli (dal 17 in poi) della legge del 1962, non abrogati dal referendum, che consentono la delibe-

razione di messa in stato d'accusa con riferimento ai procedimenti pendenti (non solo quello relativo a De Mico, ma anche altri avallati finora dalla Commissione inquirente).

Si obietta che è una ben strana posizione quella del gruppo di democrazia proletaria: vuole che la cognizione dei reati sia rimessa ai giudici ordinari, ma contemporaneamente, forse per spirito di vendetta, vuole che sia il Parlamento in seduta comune a decidere in ordine ad alcuni procedimenti. Mi sembra, signor Presidente, che questa obiezione nei confronti del nostro ragionamento non abbia motivo di esistere. Se effettivamente i giudizi, anche pendenti, si svolgessero dinanzi alla giurisdizione ordinaria, non avremmo alcuna obiezione da avanzare. Ma, in base al meccanismo previsto dall'articolo 9, noi dovremo fra poco intervenire di nuovo qui alla Camera sui vari scandali che si sono verificati, a partire da quello relativo alle «carceri d'oro». E non ci limiteremo soltanto a verificare se un giudice stia perseguendo o meno un ministro, ma dovremo procedere alla valutazione dei fatti.

Intendo dire che non ci limiteremo ad una deliberazione su aspetti di carattere politico generale, diretta cioè a verificare se i poteri dello Stato interferiscono tra loro, bensì dovremo valutare, in base al comma 3 dell'articolo 9, se effettivamente sono state compiute azioni a salvaguardia degli interessi dello Stato. Ma per mettere in moto un'esimente dovremo evidentemente entrare nel merito della materia.

Come si vede, noi non abbiamo consegnato e non consegneremo con questa legge nuovi poteri alla magistratura ordinaria; avremo un meccanismo molto più artificioso, molto più lungo, ma che sostanzialmente salvaguarda il foro speciale e ribadisce il principio che per i ministri deve esserci una giustizia politica, o meglio una non giustizia.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole relatore, noi di democrazia proletaria ci sentiamo coerenti con i risultati referendari chiedendo all'Assemblea di respingere la proposta di legge costituzionale relativa ai procedi-

menti di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio e dei ministri. Spero che questo mio invito, che questo mio appello possa trovare lettori attenti in maniera che, quando giungeremo alla votazione, vi sia un voto negativo che ci consenta di rimettere in moto una discussione per delineare effettivamente una proposta di legge costituzionale rispettosa del voto dei cittadini italiani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, siamo chiamati ad esaminare in seconda deliberazione un progetto di legge costituzionale e quindi a compiere un atto di grande impegno nella vita del Parlamento, grande impegno che è in qualche modo rafforzato (se è possibile) dal fatto che ci troviamo a legiferare in materia prossima e conseguenziale, per qualche verso, ad un voto espresso dal popolo nell'esercizio diretto della sua sovranità attraverso il referendum. E ci troviamo a legiferare nelle condizioni peggiori in cui un legislatore può essere chiamato al suo compito, in quanto, quale che sia la serenità e l'astrattezza che noi ricercheremo nelle nostre deliberazioni, ci troviamo a decidere in questa materia mentre è pendente in una fase delicata e particolare un grave ed importante procedimento (e si deve ritenere che nel nostro paese procedimenti, casi e ipotesi di reati ministeriali non si incontrino tutti i giorni e in tutti i momenti), uno dei pochissimi che nella storia della vita repubblicana hanno indotto la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa a richiedere la messa in stato d'accusa. Necessariamente l'esito della nostra funzione legislativa avrà dunque un carattere ed un rilievo che sarà *ad hominem*, perché sappiamo già quale sarà l'effetto del nostro legiferare, nei suoi contenuti ma anche nei suoi tempi, sulla vicenda processuale in corso. Nello stesso tempo, noi votiamo una legge ed emettiamo una sentenza, e questo certamente non è il meglio

in ordine alle condizioni nelle quali il legislatore deve operare.

Tornerò, se ne avrò il tempo, su questo specifico punto.

È certo che la concretezza cui dovrebbe invitarci questa legislazione (almeno tale aspetto positivo dovrebbe averlo!) dovrebbe anche indurre, approfittando di questa seconda lettura, ad esaminare il testo legislativo più da interpreti che da legislatori, come il legislatore dovrebbe sempre fare, ponendosi il problema della interpretazione. Molto spesso però queste due attività sono schizofrenicamente separate ed i risultati si vedono: le conseguenze sono disastrose.

Leggendo il testo da interpreti — come non solo il nostro dovere ma le circostanze ci aiutano a fare — dobbiamo soffermarci, a mio avviso, su due punti, ma essenzialmente su quello, già richiamato dal collega Russo, che è al centro della questione: la famosa storia della ragion di Stato.

La ragion di Stato — le cose sono due — o è un concetto che si contrappone al principio di legalità e ne rappresenta quindi una sorta di limite, e allora regolare per legge, in un qualsiasi riferimento, una qualsiasi esimente ricondotta alla ragione di Stato rappresenta una contraddizione in termini; oppure per ragion di Stato non si intende affatto stabilire un principio di inoperatività della legge, ma si vuol fare riferimento ad una condizione oggettiva nella quale possa trovarsi a compiere atti del suo ministero un qualsiasi ministro o chiunque altro agisca in nome e per conto dello Stato. In questo secondo caso dobbiamo muoverci sul piano delle esimenti, avendo cura di inquadrarlo, come sempre quando si affronta un problema relativo ad esse, nell'ambito dell'ordinamento, in armonia con esso. L'ordinamento infatti non può trascurare, per una apodittica affermazione del principio della ragion di Stato, altri problemi collaterali che si presentano.

Nella produzione di questo malaugurato e malaugurante caso — perché è un cattivo augurio quello di immaginare situazioni nelle quali il ministro possa trovarsi ad operare in contrasto con le leggi al punto

di configurare un reato e di dover e poter invocare una esimente (che poi si tratti di una esimente è questione sulla quale cercherò di dire brevemente qualcosa) — ho sempre dubitato che vi possa essere una distinzione in ordine alla gravità tra la prima e la seconda ipotesi, per il semplice motivo che il riferimento alla rilevanza costituzionale non significa un bel niente! Tutto quello che rientra nell'attività del Governo è, infatti, costituzionalmente rilevante: ci mancherebbe altro!

Se si trattasse infatti di atti non rientranti nelle finalità costituzionali, non si potrebbe fare riferimento ad un dovere verso lo Stato, perché i doveri che il Governo ha nei confronti dello Stato sono inquadrati in un ambito costituzionale e, quindi, la finalità stessa di governo è costituzionalmente rilevante.

Si pensi, per esempio, che tutte le leggi sull'ordine pubblico (in cui si parla di morte, di uso delle armi, di reati gravissimi e di repressione degli stessi) fanno riferimento specificamente — ancorché, a mio avviso, enfaticamente e di conseguenza abusivamente — alla tutela costituzionale. Persino nella legge sui pentiti avete (non dico certamente «abbiamo», perché con troppa forza e chiarezza la abbiamo avvertita) parlato di tutela di beni costituzionali! Allora basta questo per ipotizzare, di fronte ad un mandato di assassinio (altrimenti configurabile come tale), aver ordinato la soppressione fisica di persone e aver coperto servizi segreti che l'hanno esercitata. Non dobbiamo far riferimento ad anni ed a regimi passati per ipotizzare opere di questo tipo da parte dei servizi segreti, e non certo — voglio augurarmelo — a copertura degli stessi servizi segreti!

La ragion di Stato la ritroveremmo invocata ed ipotizzabile, ancorché abusivamente: del resto, noi sappiamo che le leggi sono fatte per eliminare gli abusi. Per fare una buona legge non è sufficiente riferirsi ad una sua corretta applicazione. Basta, infatti, che essa possa far sorgere dubbi, perché già si crei disordine soprattutto nella vita costituzionale, nell'ambiente e nell'ambito del quale riteniamo che tale legge debba operare, innestandosi in giu-

dizi politici, in posizioni e passioni politiche (legittime per se stesse ma alle quali non bisogna dare lo sfogo di ambiguità, attraverso appunto l'ambiguità delle norme di legge).

È sufficiente, quindi, la prima ipotesi, ed il fatto che entrambe siano state introdotte non aggiunge, a mio avviso, granché alla questione poiché già la prima ipotesi era di eccezionale rilevanza negativa. Ma ora, nel tentativo di esaminare il testo con l'occhio dell'interprete, voglio richiamare l'attenzione su una ambigua e strana situazione che si sta creando. Mi riferisco al problema del concorso di altre persone nel reato ministeriale. Qual è l'effetto del giudizio insindacabile emesso dalla Camera, a maggioranza dei suoi membri, in ordine a questo interesse preminente? Qual è l'effetto nei confronti dei «concorrenti»? Potremmo già rilevare che sulla questione della competenza del Senato o della Camera sorgono dei problemi. Ma non è questo il punto che voglio affrontare, bensì quello attinente al cittadino comune. Voglio cioè parlare di quel laico (che poi tanto laico non è) chiamato a rispondere in concorso con il ministro e che per avventura potrebbe essere investito del mandato parlamentare. Se si ritiene (ci troviamo del resto di fronte a casi analoghi per quanto riguarda le vicende in corso) che un ministro abbia agito per la tutela di un rilevante interesse, che cosa avverrà nei confronti dei «concorrenti»? Fino ad ora non ci è stata data risposta.

Quella decisione chiuderà il procedimento nei confronti dei concorrenti oppure questi ultimi saranno esposti al procedimento nella sede e con le forme ordinarie, magari dinanzi ad un giudice un po' più ordinario di quello previsto nel testo del provvedimento (un giudice infatti non tanto «ordinario», visto che non è il giudice di tutti bensì un giudice particolare nell'ambito della magistratura ordinaria)? Tutto ciò potrebbe far nascere delle obiezioni in ragione dell'esistenza di una sezione specializzata che non vede la presenza dei cittadini. Sul punto non mi soffermo, ma qualcuno dovrà pur approfondire questo aspetto nel momento in cui ci

accingeremo a compiere analisi sistematiche di tutta la materia.

Quello che ci interessa, però, è l'aspetto sostanziale della vicenda: se si tratta di un provvedimento di ordine procedurale, è evidente che ciò finisce semplicemente per incidere sulla procedibilità nei confronti dei ministri. Se si tratta, invece, di un provvedimento di ordine sostanziale, l'esimente si estenderà a tutti coloro che hanno agito in concorso con il ministro. Resta comunque il fatto che ci trascineremo dietro a lungo il problema interpretativo di questa norma.

Chi sarà competente? Sarà quel procedimento della Camera, che non ha carattere giurisdizionale, a definire la posizione di un cittadino non altrimenti soggetto a giurisdizione e procedimento particolari, se non in ragione del concorso, che processualmente viene come dato di connessione nel momento in cui è preclusa l'azione nei confronti del ministro?

Questa è una prima ipotesi interpretativa. La seconda possibile è che la Camera sia chiamata a decidere della procedibilità o dell'esimente nei confronti del ministro e debba limitarsi (vedremo poi che cosa accadrà in pratica, anche se in questo momento non dobbiamo occuparci dei possibili abusi) a valutare l'esistenza del «preminente interesse». La decisione avrà o non avrà riflessi nei confronti dei concorrenti che ministri non siano, a cominciare dai sottosegretari per finire ad un cittadino investito del mandato parlamentare? La stessa Camera, dunque, dovrà decidere sotto un altro profilo: quel cittadino parlamentare non parlerà di «preminente interesse» che riguarda altri, ma di un *fumus persecutionis* molto consistente, affermando che non è vero niente, che si tratta solo di una messa in scena. Insomma, si verificherà una situazione ormai classica.

Quale sarà il criterio al quale ci si dovrà ispirare nell'esercizio della funzione autorizzativa prevista dall'articolo 68, secondo comma, che non opera nei confronti dei ministri? Non penso che si utilizzerà un doppio filtro o almeno mi auguro che così non sia. Mi chiedo dunque ancora: come si

regolerà la Camera? Quali saranno i riflessi reciproci sui diversi attori del procedimento? Sono questioni che rimangono insolute nonostante la loro gravità, testimoniata dal fatto che le ipotesi di concorso non sono certo di scuola: molti, infatti, sono i casi pendenti.

Mi limito semplicemente a prospettare questi problemi, rispetto ai quali — soprattutto perché ci troviamo in seconda deliberazione — penso sarebbe grave responsabilità del Parlamento non dare risposte tranquillizzanti. È vero che anche questioni ampiamente sviscerate nella fase legislativa possono dar luogo a difficoltà in fase di interpretazione e di applicazione. Sappiamo quale sia la valenza dei lavori parlamentari proprio nella fase interpretativa, quale sia l'importanza della ricerca della volontà del legislatore. Sarebbe pertanto opportuno che, nella misura in cui dal nostro dibattito possa sortire una volontà univoca del legislatore — e non certo dei singoli, che è irrilevante ai fini dell'interpretazione — qualcosa venisse detta a proposito di questi argomenti, al fine di evitare che altri compiano azioni poco conformi alla logica della legge e che conseguentemente ci si lamenti degli eventuali abusi.

Non sono certamente tenero nei confronti degli abusi gravi e di una certa velocità, che si sta manifestando nella magistratura, di superamento della soggezione alla legge per l'autoattribuzione di una funzione in cui la giurisdizione ritorna al significato etimologico, che noi respingiamo. L'evoluzione del termine, infatti, è stata quella che è stata (*iurisdictio* significa dire il diritto, nel senso anche di crearlo). Ebbene, in questa situazione credo che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, così come ritengo che si debba reprimere una tale tendenza.

Il Parlamento ha la responsabilità di certe indulgenze in questo settore, ma il Parlamento ha anche il dovere di approvare leggi che non si prestino a funzioni interpretative, che in realtà sono di supplenza. Queste cose le ho dette tante volte in tutti questi anni in cui ho svolto umilmente e modestamente, da deputato di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

fanteria, le mie funzioni. Ho sempre richiamato queste necessità, tenendo presente quello che è il mio mestiere (che svolgo fuori di quest'aula) e le gravi conseguenze che talvolta si determinano.

In questa materia credo che sia doppiamente necessario prestare attenzione a quello che poi dovrà avvenire. A tale proposito desidero ritornare alle considerazioni che ho svolto all'inizio del mio intervento.

Questa legge, nella sua elaborazione, è condizionata dalla vicenda in corso. Il Parlamento in seduta comune è convocato per il 24 ottobre. Approvando questa legge noi faremo sì che il procedimento venga interrotto, quando è già in corso il primo stadio di una sua funzione decisoria, attraverso la proposta di una Commissione che è soltanto referente e con un ordine del giorno del Parlamento in seduta comune nel quale già si scorge questo processo.

Che cosa avverrà? Questo provvedimento diventerà legge costituzionale prima di quella data? In questo caso la seduta del Parlamento a Camere riunite non si terrà più perché gli atti torneranno alla magistratura ordinaria.

A questo proposito ho inteso le tesi più assurde; ho sentito parlare di *perpetuatio iurisdictionis* e di altre cose che non c'entrano nulla.

Venendo meno la giurisdizione il procedimento verrà inviato alla magistratura ordinaria, che a sua volta dovrà mandarlo nuovamente al Parlamento, affinché sia concessa l'autorizzazione a procedere dopo l'esame della Giunta. E se questo provvedimento non divenisse legge prima del 24 ottobre, le ipotesi possibili sarebbero due: o al Senato, in sede di seconda deliberazione, verrà varata una legge costituzionale prima che la Corte costituzionale si sia pronunciata (cosa che è certamente difficile); o — seconda ipotesi — la Corte costituzionale sarà inibita ad agire (certo, questa è solo un'ipotesi, perché la presunzione di innocenza è valida per tutti, anche se per qualcuno lo è più che per altri, come i fatti dimostrano per quanto riguarda i ministri).

Ecco quindi l'intreccio con una singola

vicenda in corso, che ha rilevanza anche statistica in ordine alle possibilità di applicazione della legge, con riferimento a tempi e contenuti. E questo è molto rilevante, perché non ci rassicura e non aggiunge certo serenità al nostro operato.

Un bel giorno leggeremo certo sui giornali — e l'opinione pubblica se ne farà carico — che vi è stato il rinvio all'autorità giudiziaria ordinaria ma che i termini risultano in realtà raddoppiati, con tutti gli effetti (che non sono di poco conto) che è possibile ipotizzare in situazioni di questo genere.

Il contenuto delle norme in esame suscita quindi gravi perplessità. La questione dell'articolo 9 non è di poco conto in previsione di quanto avverrà in futuro. Io mi auguro di essere smentito dai fatti, ma purtroppo le previsioni devono essere formulate contando non sulla buona fortuna, ma sui possibili effetti di una norma in rapporto alle ipotesi per le quali essa dovrà operare.

Si è sbagliato tutto, quindi, per quanto riguarda il modo ed i tempi in cui si è operato in ordine alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Si è affermato che la vita parlamentare avrebbe dovuto essere completamente stravolta pur di varare questa legge, pena il vuoto legislativo. Quante fanfaluche ci hanno raccontato a questo proposito! Si sarebbe creato il vuoto legislativo, sarebbe avvenuta la tragedia! Non sono neanche stati in grado di formulare una norma transitoria! Mi riferisco a coloro che l'hanno predisposta e non dico «abbiamo» fatto perché mi rifiuto di essere considerato complice di un tradimento della volontà popolare: non sono responsabile ed ho il diritto di respingere quella che, a mio avviso, è un'accusa grave di tradimento di quella volontà.

Fu detto che il vuoto legislativo avrebbe travolto tutto, ma in realtà non esistevano problemi o ve ne erano di ben altro tipo e portata. Nel caso attuale, tuttavia, la mancanza di norme transitorie comporta intanto la conseguenza dello stravolgimento di un processo di non poco conto.

Comunque, pur potendosi verificare avvenimenti processuali sconcertanti, oc-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

corre rilevare che essi sarebbero poca cosa rispetto alla vita di una norma che ha la dignità formale, se non sostanziale — mi sia consentito sostenerlo — di norma costituzionale. Ebbene, rischiamo di avere inserito nel nostro ordinamento una sorta di mina vagante. Attraverso una norma di fatto sostanziale abbiamo introdotto il principio della ragion di Stato, in una posizione intermedia rispetto allo stato di necessità, nel quale pure correttamente, dal punto di vista regolamentare, potrebbe inquadrarsi questa ragion di Stato: sarebbe una denominazione da attribuire ad un caso particolare di stato di necessità o di esercizio di un diritto e adempimento di un dovere.

In generale, le esimenti non prescindono dalla oggettiva corrispondenza alla finalità ed alla proporzione con la violazione rispetto alla quale agiscono. Qui invece basta il riconoscimento di una finalità, quand'anche oniricamente concepita; basta avere agito per una finalità, sia pure concepita maniacalmente, dissennatamente, e applicata spregiudicatamente, esageratamente, sproporzionatamente. Da tutto ciò derivano, per altro, le conseguenze che ho cercato qui di rappresentare.

Commetteremmo comunque una grave mancanza rispetto ai nostri doveri se non considerassimo questi aspetti. Mi auguro allora che il relatore e tutti i colleghi (dovrei rivolgermi soprattutto ai colleghi che non ci sono, perché la qualità non sopperisce certamente alla quantità) riflettano su questo argomento, altrimenti la saggia determinazione dei padri costituenti nell'individuare i metodi e le forme della revisione costituzionale (principio della doppia lettura ed il tempo che deve intercorrere tra le due letture) sarebbe totalmente frustrata dal fatto che la prima lettura faccia sì che la seconda abbia un carattere puramente formale, nonostante che invece al dato formale si debbano aggiungere preoccupazioni e motivi di riflessione su aspetti e contenuti che alla grande rilevanza che deriva dal carattere costituzionale dell'argomento aggiungono un tecnicismo che è proprio di ogni norma di

ordine penale, soprattutto in un campo nel quale all'importanza che è sempre propria di una norma penale (e di una norma processuale penale in particolare) si aggiunge la rilevanza che ha l'esigenza della tutela e della credibilità delle istituzioni quando sono poste a confronto con problemi inerenti alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità dell'esercizio della funzione di coloro che, investiti di responsabilità governative, rappresentano una delle colonne portanti delle istituzioni dello Stato (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, a rileggere gli esatti e giusti commenti che sono stati fatti all'articolo 138 della Costituzione, il quale prevede nel primo comma che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, c'è da sorridere. I commentatori hanno tutti giustamente rilevato (ho sottolineato anche in precedenza che tale commento era giusto) che la norma è stata posta allo scopo di garantire una più attenta riflessione da parte delle singole Camere.

Onorevole Presidente, ci troviamo in una fase avanzata nell'esame di questa proposta di legge: infatti la Camera sta compiendo in queste ore il riesame previsto dalla Costituzione. Come lei può constatare, la Camera non lo sta effettuando in modo molto attento: in Assemblea, infatti, sono presenti oltre al Presidente, un rappresentante del Governo e il relatore, e qualche simpatico e diligente collega.

Questo mi sembra molto strano, lo dico con franchezza, perché è avvenuto qualcosa che avrebbe dovuto attirare l'attenzione dell'Assemblea nella fase di riesame di questa proposta di legge costituzionale. La Presidenza della Camera, che è anche Presidenza del Parlamento in seduta comune, d'intesa con la Presidenza del Senato ha fissato al 24 ottobre la data

dell'esame della relazione della Commissione per i procedimenti di accusa sul cosiddetto caso delle carceri d'oro. Dal momento che non è difficile capire il motivo per il quale è stata fissata tale data, anzi, per esattezza, il motivo per il quale l'esame della relazione sulle carceri d'oro è stato rinviato a questa data, posso dire senz'altro che la ragione fondamentale del rinvio al 24 ottobre è costituita dall'attesa della proposta di legge che è oggi al nostro esame. Come è noto, infatti, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è stato nettamente contrario a tale rinvio al punto di chiedere una convocazione anticipata del Parlamento in seduta comune, con scarso successo perché, pur avendo inviato a tutti i colleghi un invito a sottoscrivere tale nostra richiesta, abbiamo ottenuto poche risposte, come d'altronde risulta evidente dal disinteresse generale verso questa proposta di legge.

Onorevoli colleghi, so benissimo che all'esterno la motivazione può anche essere apparsa convincente, perché si è stabilito di fissare la data del 24 ottobre per mettere fine alla giustizia politica. Il Senato deve ancora riesaminare la proposta, ma i tempi tecnici ci sono perché il Senato aveva approvato questa proposta in prima lettura il 1° luglio 1988. È sufficiente, infatti, che la prenda in esame nella prima settimana di ottobre perché essa entri in vigore prima del 24 di ottobre.

Si è quindi sostenuto che il referendum aveva voluto porre fine alla giustizia politica; ed io che affermavo ciò non ho trovato in altri momenti consensi analoghi a quelli che si sono raccolti per il rinvio dell'esame della questione delle carceri d'oro: nessun Presidente della Camera o del Senato compie un atto del genere se non è sicuro di raccogliere una larga maggioranza di consensi a tale riguardo. Si è sostenuto che il referendum non ha soltanto abrogato qualche norma relativa al procedimento di accusa, cioè le poche norme adottate con legge ordinaria, e quindi sottoponibili al referendum, ma che attraverso tale strumento si è voluta eliminare la giustizia politica. Come ho già affermato in precedenza io sono piena-

mente convinto di ciò. Saremmo tutti d'accordo circa il rinvio al 24 ottobre se fosse vero che attraverso questa nuova legge si elimina la giustizia politica; quella giustizia politica che ha le sue fasi più criticate non nella Corte costituzionale allargata — diciamolo francamente — ma soprattutto nel segreto della Commissione inquirente e nelle decisioni adottate dal Parlamento allorquando è stato chiamato a decidere sulla messa in stato di accusa di qualche ministro o di qualche Presidente del Consiglio.

Onorevoli colleghi, invece non è così e se anche lo fosse (cercherò di dimostrarvi in questo breve intervento che non è così) a decidere tutto ciò (desidero ripeterlo in questa sede) non potevano essere i Presidenti delle Camere, bensì il Parlamento in seduta comune, politicamente unico depositario dei poteri per poter differire una decisione di questo genere. Però non è così, non verrà posta la parola fine alla giustizia politica e non verrà tra l'altro realizzato un procedimento semplice e facile. Gli atti giungono al procuratore della Repubblica che entro quindici giorni deve trasmetterli a quel collegio speciale del tribunale insediato nella corte d'appello del capoluogo il quale, a sua volta (quando di parla di speciale non si parla mai di cose e di metodi ordinari) ha novanta giorni di tempo per vagliarli, al termine dei quali — se ritiene di dover procedere — li trasmette al Presidente della Camera che a sua volta immediatamente (ma qualche giorno trascorrerà anche per ragioni burocratiche) li invia alla Giunta delle autorizzazioni a procedere che ha sessanta giorni di tempo per esprimere all'Assemblea il suo parere e formulare le sue proposte. Quindi prima che il Parlamento si riunisca sono trascorsi ben 165 giorni, quasi sei mesi se vogliamo aggiungere quei pochi giorni che serviranno per lo spostamento delle pratiche e se teniamo conto che il servizio postale in Italia (soprattutto se gli atti giungono da lontano) non è tra i migliori e soprattutto non è in grado di garantire un immediato recapito.

Onorevoli colleghi, non vi è del resto una norma che ci consente di dire che questi

sono termini perentori che devono essere rispettati; si tratta dei soliti termini ordinatori (ne abbiamo tanti anche nel nostro regolamento) la cui inosservanza non produce alcuna conseguenza, per cui l'ipotesi dei 165 giorni è fattispecie sulla base delle norme, ma il superamento può essere facilmente realizzato.

Nel momento in cui si instaura il procedimento dinanzi all'Assemblea tutto dovrebbe essere chiaro, dovrebbe cioè esservi un parere della magistratura, uno della Giunta per le autorizzazioni a procedere e solo a questo punto l'Assemblea dovrebbe essere in grado di giudicare. Quest'ultima, a maggioranza dei suoi componenti (ciò è già un limite, ma non è difficile che tale maggioranza si realizzi soprattutto con lo spirito di innovazione del regolamento esistente in queste ore) può negare l'autorizzazione a procedere in due casi che sono entrambi teratologici. Che un ministro possa perseguire un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni del Governo attraverso la commissione di un reato mi sembra cosa talmente impossibile o mostruosa da non meritare certamente l'attenzione che ha ricevuto da parte della maggioranza. Inoltre, il fatto che egli debba commettere un reato per tutelare l'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante — attenzione! — mi sembra una cosa assurda e non sarebbe stata prevista se non ci fossero — diciamo le cose col nome e cognome — secondi fini: la possibilità cioè di consentire un giudizio politico insindacabile mascherato da una valutazione sull'esistenza o meno di esimenti legate a queste due ipotesi.

Onorevoli colleghi, se così si prospetta la sottoposizione di un ministro e di un Presidente del Consiglio alla competenza della magistratura ordinaria, se è questo il modo di eliminare la giustizia politica allora io dico: molto meglio prima di quanto non sarà nel futuro. Attraverso questi sistemi è possibile, mediante un giudizio politico insindacabile, impedire alla magistratura, che ha compiuto un certo esame del procedimento, di andare avanti.

Ma c'è poi un'altra assurdità in questa legge, e mi sorprende che non l'abbia evi-

denziata il relatore, che è giurista di notevole competenza. L'articolo 9, quello famigerato — chiamiamolo così — che prevede le esimenti, stabilisce al quarto comma che l'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio speciale istituito nel tribunale perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

Vorrei domandarmi perché si è scelta questa formula. Che cosa c'entra il collegio nell'ambito della procedura penale vigente o in base al codice futuro? Intanto diciamoci subito che la Camera non ha ricevuto dal collegio gli atti, perché secondo la formulazione dell'articolo 8, è il procuratore della Repubblica a rimettere gli stessi alla Camera. Il perché non li debba avere in restituzione costituisce un interrogativo che non sono riuscito a sciogliere, se non pensando che si tratta di una evidente e manifesta sfiducia nei confronti del procuratore della Repubblica.

E il collegio che cosa fa? Supponiamo che esso debba decidere ora, in base alle norme del codice di procedura penale vigente: esso non può procedere, perché l'iter ordinario prevede la promozione di un'azione penale che, finché esiste l'autorizzazione a procedere, non può essere intrapresa perché quest'ultima significa autorizzazione appunto a promuovere l'azione penale, la quale nel nostro ordinamento deve essere esercitata dal procuratore della Repubblica, così che si dia luogo all'istruzione ed al giudizio. Che cosa c'entri il collegio non so dirlo.

Facciamo anche l'ipotesi che si debba operare in base al nuovo codice di procedura penale. In questo momento avrei dovuto trovarmi nella Commissione competente ma la concomitanza degli impegni non me lo ha consentito. Secondo il nuovo codice di procedura penale, dicevo, esiste una fase istruttoria in pieno contraddittorio fra le parti, anch'essa però in presenza ed in base all'iniziativa del pubblico ministero, al quale gli atti devono necessariamente ritornare. Come fa ad assumere tale iniziativa il collegio che ha compiuto un primo esame dell'azione intrapresa dal procuratore della Repubblica nei confronti dei ministri? Non è comunque

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

questo collegio ad essere competente, neanche secondo il nuovo codice di procedura penale, nei confronti dello svolgimento della fase preliminare dell'istruttoria. Non capisco come tutto ciò possa essere stato previsto nel testo di una legge in materia costituzionale, ignorando le regole elementari della procedura penale del nostro ordinamento.

Anche questo, allora, non mi convince perché anche questo è un fatto che allunga i tempi e, soprattutto all'inizio, darà luogo a non poche interpretazioni divergenti e a non poche complicazioni.

Tutto questo, però, mette in evidenza che siamo di fronte a una procedura del tutto anomala, e quando si sostiene che si vuole mandare i ministri davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, come è detto nell'articolo 1 di questa proposta di legge, si dice una cosa non vera. L'articolo 1, infatti, è immediatamente smentito dalle norme seguenti: si stabilisce una procedura del tutto speciale, anomala, del tutto particolare per i ministri che è totalmente in contrasto con le tesi sostenute anche in occasione del referendum, secondo le quali deve cessare una competenza politica, ma anche un particolare trattamento per i reati commessi dai ministri.

Questa proposta di legge, quindi, costituisce un tentativo per annullare quanto espresso dalla volontà popolare, ed è grave che il Parlamento faccia ciò. È grave che questa proposta di legge preveda un trattamento speciale per i ministri o non dia vita, attraverso la semplice disposizione dell'articolo 1, alla sottoposizione dei ministri alla giustizia ordinaria. Noi abbiamo approvato l'articolo 1, ma non le altre norme proprio perché sono in contrasto con la volontà popolare espressa nel referendum.

La ciliegina sulla torta, per dire che il Parlamento stabilisce norme rigide: l'articolo 4 sancisce che «Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato». Onorevole rappresentante del Governo, onorevole re-

latore, il nostro ordinamento penale stabilisce che, normalmente, in presenza di aggravanti la pena venga aumentata di un terzo, non fino ad un terzo, come è previsto nell'articolo 4 di tale proposta di legge, il che significa che, in pratica, l'aggravante si può ridurre anche ad un giorno di reclusione o a una minima percentuale della pena edittale, fino ad annullare sostanzialmente il significato e la volontà di questa norma. La pena è aumentata fino ad un terzo perché i ministri non corrano il rischio — Dio non voglia! — di poter esser trattati come tutti gli imputati che di fronte ad aggravanti vedono la pena aumentare di un terzo.

Signor Presidente, potrei anche continuare ad esaminare le singole norme. Desidero soltanto aggiungere — ecco perché il mio discorso finisce qui — che questa legge non merita l'approvazione del Parlamento; non la merita soprattutto perché è un inganno e un sotterfugio per eludere la volontà espressa attraverso il referendum, come è stata elusa in altri casi. Mi richiamo a quanto ha detto l'onorevole Mellini: quando si è parlato di attuare il referendum che aveva voluto non abrogare quella norma del codice di procedura civile che, anzi, prevedeva una ipotesi di responsabilità civile dei magistrati, per sancire una responsabilità civile dei magistrati, è stata approvata quella «leggina» con la quale nessun magistrato sarà mai chiamato in giudizio o se lo sarà mai potrà essere condannato per responsabilità civile. Sarebbe giusto, invece, che anche i magistrati rispondessero di fronte al giudice per azioni che hanno legittimamente danneggiato qualche persona. Siamo di fronte alla stessa ipotesi: si tratta anche in questo caso di una legge che verrà presentata all'opinione pubblica come una normativa che ha abolito le prerogative e le guarentigie per i ministri, mentre in realtà, ha istituito un meccanismo complesso e farraginoso che serve soltanto a ritardare l'iter procedurale e che, inoltre, è utile per garantire ai ministri un trattamento del tutto particolare nel quadro di una giustizia che non è quella ordinaria ma quella speciale, per essi prevista.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

Allora, onorevoli colleghi, di tutto ciò ripareremo il 24 ottobre, perché penso che la riunione del Parlamento in seduta comune non potrà essere sconvocata: se non altro occorrerà prendere atto che non è più in vigore la giurisdizione politica, chiamiamola così, e che al suo posto ve ne è una nuova.

Anche se non si terrà la seduta del 24 ottobre, ne ripareremo comunque perché il rinvio a tale data costituisce un grande servizio (uso questo termine non per sostenere che vi fu una precisa volontà in tal senso), una grande comodità per i ministri che dovevano essere sottoposti se non altro al giudizio politico di coloro che nel Parlamento non sono disposti ad accettare una giustizia politica o comunque a tollerare atti così gravi.

Ne ripareremo certamente se questo progetto — io mi auguro di no — diventerà effettivamente legge costituzionale dopo l'ulteriore approvazione della Camera e del Senato.

Quando si vogliono garantire le libertà previste dalla Costituzione, quando si intende tutelare tutti i cittadini, perché qualcuno dai reati subisce sempre delle conseguenze negative (anche quando queste non sono dirette, la collettività della quale i singoli cittadini fanno parte e infatti comunque danneggiata), non si possono predisporre norme come quelle al nostro esame. Tutti dobbiamo cominciare a credere nella necessità non di compiere grandi trasformazioni di carattere costituzionale (delle quali noi siamo però convinti), ma che anche in presenza di grandi mutamenti, se non si ristabilirà il senso dello Stato non si otterrà mai di nuovo la fiducia dei cittadini e non si potrà mai ritenere di cambiare le cose nel nostro paese.

La legge al nostro esame non tende a ristabilire il senso dello Stato, ma produrrà l'aumento della sfiducia dei cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI - destra nazionale*).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta sino alle 16,30.

**La seduta, sospesa alle 12,30,
è ripresa alle 16,30.**

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento il deputato Poli Bortone è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PORTATADINO ed altri: «Modifiche all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente l'astensione obbligatoria dal lavoro per le lavoratrici che abbiano adottato bambini» (3156);

FRANCESE ed altri: «Interventi per lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno e per il riequilibrio occupazionale tra la forza lavoro maschile e femminile» (3157).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Francese ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

FRANCESE ed altri: «Piano triennale per l'occupazione femminile nel Mezzogiorno» (2876).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Sostituzione di un deputato componente della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

PRESIDENTE. Comunico che, su designazione del gruppo repubblicano, il de-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

putato Aristide Gunnella è entrato a far parte della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea dell'Atlantico del Nord, in sostituzione del deputato Gerolamo Pellicanò, dimissionario.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 settembre 1988, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» esposizione internazionale d'arte, per gli esercizi dal 1981 al 1986 (doc. XV, n. 53).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, lo spirito con il quale noi verdi ci apprestiamo ad esaminare, sia pure sommariamente, questa proposta di legge costituzionale è definibile, per non drammatizzare, in termini di disagio.

Parlo di disagio in quanto nell'andamento ricco e continuo del dibattito abbiamo potuto registrare — ed intendiamo segnalarlo — molti ragionamenti che ci convincono. Ma, come capita a volte leggendo alcune sentenze, riscontriamo anche una incredibile disparità tra le perplessità espresse, per così dire, nella motivazione, e la uniformità del dispositivo, cioè del testo che verrà in via definitiva sottoposto all'Assemblea, che sembra aver appiattito la ricchezza delle argomentazioni, a tal punto da non rispecchiare più, di fatto, la sensibilità culturale e la coscienza politica dei molti oratori intervenuti sull'argomento.

Di fatto il testo è stato, se così si può dire, peggiorato. Il dibattito, nel corso del quale

sono stati avanzati argomenti contrari a talune soluzioni contenute nel provvedimento, viene oggi di fatto concluso con l'adozione di un testo che appare del tutto favorevole al rafforzamento di un principio che non ritengo sia corrispondente alle attese della popolazione che si è espressa attraverso il referendum: mi riferisco al principio della riedizione, riveduta e poco corretta, della giustizia politica in Italia.

Per quale ragione dico che si tratta di una riedizione della vecchia concezione della giustizia politica? Per tutte le ragioni esposte dai colleghi che mi hanno preceduto, non solo da quelli dell'opposizione, ma anche da insigni rappresentanti della maggioranza, che hanno portato alcuni duri argomenti di critica al testo in discussione.

In qualche modo, sia pure attraverso caute indicazioni, un disagio rispetto ad alcuni passaggi e fraseggi di questa proposta di legge trapela anche dalla compagine governativa. In proposito, voglio fare un breve preambolo. È stato detto (mi pare correttamente) che sono due i motori che hanno posto in movimento questa legge. Innanzitutto, il motore referendario, cioè un atto sovrano del popolo legislatore che, anche se non ha potuto promuovere una legge e promulgarla, ha però abrogato, con una nettezza di contorni non discutibile, una norma che era sicuramente in contrasto con il senso generale diffuso, con la coscienza comune sull'equità e sulla giustizia. Il secondo centro di impulso è stato certamente quello della cultura giuridica e politica che ormai da tempo considera questo istituto inadeguato sotto il profilo costituzionale.

Entrambi i «padri» del nostro dibattito saranno delusi dal testo della legge se essa sarà approvata nei termini che ci propone oggi la maggioranza di governo. Per quale ragione?

Vi sono taluni argomenti di contorno sui quali non mi soffermo. Richiamo soltanto alcuni spunti che il dibattito, specie al Senato ma anche alla Camera, ha evidenziato sul possibile contrasto, sulla possibile difficoltà di conciliazione tra un regime

penale accusatorio, quale è quello che sta per essere varato in Italia, ed un regime sostanzialmente riferibile a moduli inquisitori, qual è quello che oggi, per la specialità della materia, viene indicato dal testo di questa proposta di legge. Mi pare, comunque, che si tratti di un argomento secondario. Mi sembra invece giusta l'argomentazione di chi ha detto (per esempio, il senatore Gallo) che ogni rinvio che si faccia oggi alla legge penale processuale è rinvio meramente formale, non ricettizio, il che significa che ove quella legge fosse modificata ne deriverebbero inevitabilmente conseguenze anche nella procedura speciale di cui oggi si parla.

Coloro che mi hanno preceduto in questo dibattito ed io stesso abbiamo riferito la massima parte delle obiezioni e delle critiche al terzo comma dell'articolo 9 della proposta di legge in esame. Voglio quindi attenermi a questo argomento, che mi pare sia quello qualificante, l'unico su cui vi sia realmente possibilità di sviluppo e di ripensamento in quest'aula. Non siamo, infatti, tra quelli che ritengono che i giochi siano fatti, dal momento che, altrimenti, il nostro sarebbe un puro esercizio rituale di retorica stanca e vuota.

Per dirla con chiarezza, come è stato fatto dal senatore Riz nel dibattito al Senato, dobbiamo decidere se sia ammissibile delinquere per pubblico interesse. I termini della questione sono infatti molto netti: il reato, la condotta, il comportamento contrario alla norma penale esiste ed è in ipotesi ammesso che sia un reato; però non se ne parla, in riferimento allo stesso non si giudica in quanto quel reato non potrebbe essere accertato, per un ostacolo che si frappone tra la norma e la procedura, cioè per la mancanza di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il secondo interrogativo altrettanto netto è quello riferibile alla situazione determinata da una esenzione di cui godranno i ministri (e vedremo dopo che non saranno solo i ministri a goderne, ma anche i laici coinvolti in un procedimento che veda come imputato anche il ministro, avendo quell'esimente natura reale) e non invece i cittadini qualsiasi che in buona

fede (o anche in malafede, non è questo che importa) abbiano agito, anch'essi, in un'ipotesi di preminente interesse dello Stato o per difendere valori costituzionalmente garantiti. Questa esimente, infatti, non potrà essere applicata ad essi. E qui siamo già di fronte ad una odiosa discriminazione, alla istituzione di una sorta di valore gerarchico tra il ministro, il capo dell'amministrazione (anche il massimo responsabile dell'amministrazione, quello da cui ci si aspetta quindi il massimo di rispondenza alla legge) e chi nell'amministrazione riveste una carica secondaria o di bassa manovalanza nella piramide burocratica. Dunque, mi pare un punto non risolto questo contrasto con il principio fondamentale, il principio dei principi della Costituzione, e cioè l'uguaglianza tra tutti i cittadini, secondo quanto dispone l'articolo 3 della Carta costituzionale.

Il collega Nicotra, autorevole rappresentante di un partito di Governo, la democrazia cristiana, ha fatto un'affermazione nel suo intervento, che voglio richiamare perché è l'unica che contiene un elemento di assoluta chiarezza, per altro non messo in discussione dagli interventi della sua parte politica o di altra parte di Governo. Nella seduta del 9 marzo 1988 egli ha affermato che l'articolo 9 contiene esimenti che comportano una decisione giurisdizionale. In altri termini, l'attività del Parlamento (della Camera e del Senato) nel giudicare tali esimenti ha natura giurisdizionale.

Se questo è vero, e mi pare indubitabile che lo sia, perché siamo in materia di giustizia anche se politica, trattandosi comunque, visto che vi è un giudizio, di un atto di giustizia; se questo è vero — dicevo — e cioè se in questo modo si attribuisce all'uno od all'altro ramo del Parlamento il compito di fare giustizia, allora rimane un grosso interrogativo non risolto, questo è l'unico ed il primo caso in cui al Parlamento viene attribuito, in spregio al principio della divisione dei poteri, il compito di fare giustizia, di svolgere attività giurisdizionale.

Devo ricordare che già in Commissione affari costituzionali venne rilevato dal presidente che il precedente regime non aveva

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

natura identica a quello che si sta per discutere e forse per approvare. Infatti, precedentemente l'attività delle Camere riunite non aveva natura giurisdizionale, ossia in materia non si perfezionava un giudizio come invece inevitabilmente comporta l'articolo 9, terzo comma.

A questo punto mi pare sia doveroso il richiamo ad una osservazione che, come già evidenziato da altri colleghi, pone sotto una luce sospetta il rapporto tra Governo, che sostiene questa proposta di legge costituzionale, e potere della magistratura. Con una franchezza strabiliante, il ministro Mattarella, intervenendo al Senato, ha affermato testualmente che «le valutazioni in ordine alla natura politica di certi reati ministeriali sono di tale delicatezza che il giudizio non può essere attribuito al giudice, ma deve essere riservato all'organo politico».

Mi domando allora se in Italia un equilibrato sistema di poteri possa determinare una sistemazione nella quale, ogni volta che vi sia un giudizio di particolare delicatezza, viene sospettato non l'imputato ma la magistratura, e se questo sia l'atteggiamento che il Governo ha interesse ad alimentare nei confronti della pubblica opinione e della stessa magistratura.

D'altra parte il dibattito svoltosi alla Camera ha fornito su questo punto un elemento di grande stimolo. A tale proposito, proprio per la facilità del ricorso al principio di autorità, che non deve essere eccessivo ma che qualche volta può essere usato utilmente, quanto meno a scopo retorico, voglio richiamare una frase del presidente Labriola, pronunciata in quest'aula il 7 marzo 1988, nella quale si invita ad «abbandonare l'ipocrisia o l'illusione connessa all'asserita terzietà della deliberazione parlamentare in ordine alla giustizia politica». In altri termini, è evidente che questa non è giustizia e che quando si parla di giustizia si intende far politica attraverso una speciosa apparenza di attività giurisdizionale.

Abbiamo quindi, mi pare, riportato la questione ai suoi termini reali. Il Parlamento con questa legge si arrogherebbe il

diritto di sovrapporsi, ed anzi di sostituirsi alla magistratura e di intervenire in un campo squisitamente giurisdizionale, con una valutazione che è e rimane di carattere politico e che diventa assorbente rispetto ad ogni altro profilo di carattere formale e penale.

La debolezza delle argomentazioni di chi sostiene l'obiettività di questa facoltà connessa al potere della Camera e del Senato mi pare evidente.

Vorrei ora accennare ad altro argomento, quale il seguente: se l'interprete è il Parlamento, nel momento in cui esso intenderà applicare, in un caso concreto, il significato proprio della fattispecie stabilita dall'articolo 9 del provvedimento e dovrà farlo secondo criteri che non possono che essere obiettivi ed astratti (e previamente stabiliti rispetto al caso da giudicare), dovrà allora decidere che cosa significhi in realtà l'interesse costituzionalmente rilevante dello Stato e quale sia, viceversa, l'interesse costituzionalmente non rilevante. Il Parlamento dovrà, in tal caso, stabilire anche cosa significhi il preminente interesse pubblico. In questa sequela di attribuzioni vi sono ben tre termini soggetti ad una interpretazione discrezionale, che non hanno alcun referente oggettivo nella terminologia giuridica: «preminente» è, evidentemente, una valutazione del tutto discrezionale, elastica ed imprevedibile; «interesse» è la tipica espressione amministrativa, volta a stabilire una fascia di protezione rispetto ad un bene giuridico coperto, appunto, da un interesse (e quindi da una considerazione di carattere soggettivo). Rimane il termine «pubblico». Al riguardo è più facile stabilire un crinale di discriminazione con il privato, pur se un interesse pubblico può essere anche valutabile in attività di carattere privatistico. Ciò è tanto vero (e questo mi pare sia uno dei primi argomenti esemplificativi che mette in crisi la costruzione eterodossa compiuta in materia di attribuzione della giustizia politica al Parlamento) che uno dei casi evidenziati come possibile esimente di un reato ministeriale è quello relativo all'attività di un ministro che compia atti delinquenti (perché di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

questo si tratta) per l'approvvigionamento energetico. Nel fare questo caso di scuola mi chiedo se esso non possa essere ritenuto come sicuramente annoverabile nell'ambito di quell'interesse pubblico preminente di cui si parla, così da evitare che vi sia al riguardo una responsabilità per i ministri.

Passiamo ad altro argomento. La discussione precedente, che come è noto è stata interrotta al fine di operare un vaglio, che non ha portato ad alcun risultato degno di sottolineatura, da parte del Comitato dei nove, ha posto in chiaro come la natura di questa esimente sarebbe reale e non soggettiva; ossia l'esimente di aver agito nell'ambito dei due casi tipicizzati si estenderebbe dal ministro inquisito al correo, pur se non ministro. Essa ha, quindi, natura estensiva, perché si estende, appunto, ai laici. Pertanto, una volta riconosciuta l'esimente per il ministro, l'autorizzazione a procedere verrebbe negata anche per il laico che abbia eventualmente concorso nel reato ministeriale. Ma, a questo punto, si inserisce una argomentazione che non ritengo secondaria. L'esimente in oggetto, in realtà, non è tale, a ben vedere, e non è affatto una esclusione di responsabilità rispetto ad un fatto reato accertato. Diversamente, l'esimente dovrebbe essere accertata attraverso un processo logico deduttivo, rappresentato appunto da un procedimento istruttorio. In altre parole, occorrerebbe compiere un'attività di carattere istruttorio e soltanto alla fine di tale procedura si potrebbe arrivare ad una conclusione di esenzione da responsabilità. Ma così non è, in quanto la meccanica di questa applicazione dell'esimente è, in realtà, una meccanica precedente: una condizione, cioè, che scatta prima ancora di aver verificato se esistano i presupposti di fatto per consentire l'applicazione dell'esimente. In altri termini, mentre un giudice applica un'esimente o una condizione di punibilità soltanto alla fine di un'attività istruttorio e attraverso sentenza, nel caso in esame questa parvenza, dichiarata ed asserita di esimente viene applicata per impedire l'istruttoria, ossia per impedire la verifica sui fatti assunti come ragione di

esenzione di responsabilità. Come si diceva, l'esimente viene valutata in sede di autorizzazione a procedere; ne consegue che non ci sarebbe neppure l'avvio di un'istruttoria perché la mancata concessione dell'autorizzazione a procedere impedirebbe anche i primi accertamenti di responsabilità, sulla condotta e sul fatto.

A questo punto, mi chiedo cosa rimanga di giustizia; una giustizia che non permette di portare prove, che non consente e non postula la motivazione dell'esenzione di responsabilità. Siamo, infatti, nell'ambito del voto segreto, che ovviamente in questa materia non potrà essere abolito quale che sia l'esito del dibattito sul regolamento della Camera. Ciò comporta una mancata spiegazione delle ragioni per le quali il ministro ed i correi possono essere esonerati dalla responsabilità. Però, se manca la motivazione, manca la trasparenza, manca il controllo della pubblica opinione così come — e va da sé — manca il controllo di un organo davvero terzo quale un organo di magistratura.

Uno degli argomenti a nostro avviso tra i più convincenti per contestare le scelte compiute a questo proposito è che, avendo esteso questo «ombrello protettivo», questa «nebulosa» creata a colpi di maggioranza senza valutazioni obiettive, anche alle azioni poste in essere da un ministro non più in carica, si sia voluto privilegiare il reato ministeriale in quanto tale e non lo *status* del ministro. In altri termini, non è preoccupazione della Camera conservare il rapporto fiduciario effettivamente esistente con il Governo, quanto esonerare una persona fisica dall'obbligo di rispondere delle proprie azioni; obbligo che invece questa avrebbe se non fosse o non fosse stata investita di quella alta carica in ragione della quale l'opinione pubblica si aspetta una maggiore onestà.

A noi pare che quelli che ho sin qui elencato siano argomenti che dovrebbero fare riflettere, che dovrebbero cioè indurre il Parlamento ad un ripensamento, non certo per ragioni di carattere formale bensì per ragioni di carattere impulsivo, intuitivo, per ragioni di coscienza comune

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

e di buon senso. Aver voluto costruire, anche sulla base di esperienze controverse, quale quella del sequestro Moro, un'ipotesi di pratica esenzione di responsabilità solo che quel tale ministro sia parte di una maggioranza di Governo di poco allargata, ci sembra concretizzi un modo per frodare la volontà referendaria, per non rispondere alla attese della gente.

Desidero concludere questo mio intervento ricordando che l'onorevole Nicotra, riscuotendo ampi consensi, ha fatto un'affermazione che a me sembra molto grave e cioè che l'esimente di cui all'articolo 9, terzo comma, consentirebbe in futuro di fare ciò che in base a motivazioni di carattere morale oltre che giuridico non si è voluto fare, anche a costo di correre il rischio di conseguenze luttuose (e non starò qui a decifrare la valenza storica e politica di quel comportamento), al fine di negare la pretesa del terrorismo, dei sequestratori di ottenere con il ricatto quanto non era possibile in uno Stato di diritto. Secondo quanto detto da Nicotra, con la riforma che ci si accinge a varare, le motivazioni dell'opposizione alla pretesa terroristica potrebbero anche venire meno. In altri termini (e questo è un esempio di facile ed immediata percezione), un ministro, il quale proponesse un provvedimento di amnistia ovvero adottasse un atto arbitrario ancorché paludato da una qualche attività di carattere giurisdizionale o amministrativo sotto la spinta di un ricatto violento, ovvero ancora dovesse comunque compiere un'attività delittuosa, sarebbe esente da responsabilità.

Questa potrebbe essere l'individuazione di un contenuto sostanziale di quel preminente interesse pubblico che, mentre sulla carta ha un'aureola di credibilità, calato in una casistica possibile diventa niente altro che il solito sotterfugio per consentire alle responsabilità personali di chi ci governa di trovare comode scappatoie.

Purtroppo, la scappatoia viene inventata proprio nel momento in cui stiamo dando attuazione ad un atto sovrano del popolo, che si è espresso nel referendum.

Queste sono le ragioni per le quali il nostro gruppo è decisamente contrario al provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Segni.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Signor Presidente, non intendo replicare in questa sede e non perché il dibattito odierno sia stato privo di spunti interessanti (anzi, questi sono stati moltissimi e di grande rilievo, nonché di notevole profondità), ma perché la discussione svolta nella scorsa tornata è stata lunga ed approfondita e i punti fondamentali delle considerazioni con le quali abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere l'approvazione della proposta di legge in discussione sono stati da me espressi nella precedente relazione orale e ripetuti in quella scritta che ho consegnato all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha ascoltato con molta attenzione gli interventi che si sono succeduti (tutti di grande spessore), che hanno dato un contributo che sarà importante anche nella fase di applicazione delle nuove norme, le quali per la loro complessità potrebbero dar luogo ad equivoci o incertezze. Sotto questo profilo a me sembra che il dibattito abbia fornito un contributo molto interessante.

Il Governo ritiene che l'iter della proposta di legge costituzionale debba proseguire e giungere a conclusione nei tempi previsti, costituendo essa un importante passo in avanti ed interpretando in maniera corretta la decisione popolare scaturita dal referendum.

Il Governo ritiene di dovere ancora una volta confortare con il suo consenso la proposta di legge costituzionale in esame; in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

vita pertanto l'Assemblea ad esprimere su di essa un voto positivo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani, nella quale, a norma del comma 3 dell'articolo 99 del regolamento, si passerà direttamente alla votazione segreta finale della proposta di legge costituzionale dopo le eventuali dichiarazioni di voto.

**Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di mozioni.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione.

È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine della seduta di domani.

Mercoledì 21 settembre 1988, alle 11:

1. — *Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge (ex articolo 69 del regolamento).*

2. — *Discussione delle mozioni: Zangheri ed altri (n. 1-00015); Piro ed altri (n. 1-00043); Martelli ed altri (n. 1-00055); Russo Franco ed altri (n. 1-00190); Donati ed altri (n. 1-00191); Berselli ed altri (n. 1-00194); Vesce ed altri (n. 1-00195); Tiezzi ed altri (n. 1-00196); De Carolis ed altri (n. 1-00197) concernenti il risanamento dell'Adriatico.*

3. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge costituzionale:*

S. 226-565-B — Senatori TEDESCO TATÒ ed altri; MANCINO ed altri: *Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera) (2288-B).*

(seconda deliberazione).

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 19.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI ANNUNZiate**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

L'VIII e IX Commissione,

premessò che il Parlamento ha legiferato recentemente in materia di sicurezza stradale e che il Governo non può attraverso un decreto amministrativo stravolgere il valore del legislatore;

premessò che i ritardi nella approvazione del nuovo codice della strada tiene ferma una normativa ormai obsoleta;

premessò che il trasporto merci su gomma rappresenta in Italia il 75 per cento e ciò determina intasamenti e che l'Ente ferrovie dello Stato nonostante le promesse non riesce a dare un servizio efficiente che possa far scegliere all'utente la rotaia per spedizione della merce e che il cabotaggio non trova concretezza d'at-

tuazione per ignavia governativa e per incomprensioni nell'ambito del settore,

impegnano il Governo:

ad emanare norme precise per le forze di polizia, dotandole dei necessari strumenti, per i controlli sui conducenti di autovetture, mezzi pesanti, motocicli, del tasso alcometrico del sangue;

a rivedere il decreto sui limiti di velocità sulle strade e autostrade abolendo soprattutto l'assurda differenziazione dei giorni;

a vietare dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno la circolazione dei mezzi pesanti sulle autostrade dalle ore 12 del venerdì alle ore 1 del lunedì;

ad introdurre limiti di velocità differenziati per tipo di veicoli in relazione alla potenza dei motori, al peso ed a seconda dell'impianto frenante montato sul mezzo; oppure, abolendo l'assurdo e anacronistico limite generalizzato, ad imporre sulle strade ed autostrade - con gli appositi segnali - limiti adeguati alla ritenuta pericolosità dei tracciati (curve, gallerie, viadotti, ecc.).

(7-00180) « Baghino, Matteoli, Franchi ».

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ROCELLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso

che con l'evoluzione della legislazione vigente sono state ampliate le funzioni attribuite alle capitanerie di porto in ordine ai compiti di polizia marittima, di prevenzione, di vigilanza e di soccorso;

la dilatazione dei servizi connessi necessari anche per le accresciute esigenze dovute alla pesca sportiva, alla pe-

sca professionale, alle riserve marine, alle piattaforme di perforazione, alla prospezione di idrocarburi, alle merci pericolose, all'abusivismo e all'inquinamento;

che tali compiti sono estesi su ben 8.000 chilometri di costa, la gran parte della quale risulta fortemente eutrofizzata —:

se sia stata data, o quando si intenda dare, piena attuazione all'articolo 39 della legge n. 972 del 1982 potenziando adeguatamente le capitanerie di porto in termini di organici del personale e dei mezzi e delle strutture esistenti, atteso che la situazione presente non offre alle capitanerie di porto alcuna organica possibilità di intervento in relazione ai compiti assegnati dalla legge. (5-00913)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

RABINO E TEALDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti di massima urgenza intenda porre in atto in riferimento alla insostenibile situazione creatasi in seno ai consorzi di difesa la cui Associazione Piemontese, riunitasi di recente in assemblea straordinaria, ha minacciato di declinare ogni ragionevole responsabilità sulla futura conduzione dei Consorzi stessi a causa della mancata emissione dei decreti per la concessione del saldo del contributo statale riguardante l'annata 1987 ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 590 del 1981 non essendo così più possibile fronteggiare il deficit di casse ed in assenza di finanziamenti adeguati per adempiere al pagamento dei premi 1988.

(4-08458)

MANGIAPANE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che

4.000 cittadini, in gran parte lavoratori pendolari, studenti e commercianti, quotidianamente viaggiano sulla linea Messina-Reggio Calabria-Messina usufruendo del servizio di traghettamento delle Ferrovie dello Stato;

tale servizio, ormai anacronistico per le navi utilizzate e per i tempi di percorrenza che superano i 50 minuti per corsa, è inadeguato, insufficiente, non si svolge durante la notte e comunque costituisce uno spreco;

il servizio di collegamento della città di Messina con l'aeroporto di Reggio Calabria si svolge a mezzo di autobus costretti a traghettare sulla linea Messina-Villa San Giovanni e quindi ad attraversare tre città spesso intasate dal traffico con il risultato che il tempo di percorrenza è sempre di circa 70 minuti;

l'Ente ferrovie dello Stato, accogliendo le sollecitazioni dei sindacati, delle forze politiche e degli enti locali, con delibera dello scorso mese di gennaio incaricò la Direzione generale a svolgere una trattativa per il noleggio e il futuro acquisto al fine di gestire il traghettamento sullo stretto di Messina istituendo anche una linea diretta Messina-aeroporto di Reggio Calabria;

la Direzione generale dell'Ente ha presentato al consiglio di amministrazione una dettagliata relazione allegando regolare schema di contratto per noleggio ed acquisto di aliscafi che abbatterebbero gli attuali tempi di percorrenza sopra indicati a 20 minuti —:

quali sono i motivi della mancata definizione degli atti necessari per l'istituzione del servizio veloce di traghettamento sullo Stretto di Messina e per l'aeroporto di Reggio Calabria ormai dopo tre anni di discussioni e approfondimenti in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato. (4-08459)

CIPRIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che

la giunta provinciale di Cremona, ha deliberato l'acquisto presso il centro direzionale di Crema, di locali da adibire ad uffici decentrati, stanziando la somma di 3.250 milioni;

la stessa prefettura di Cremona è intervenuta affermando che la spesa prevista è da ritenersi non congrua, in quanto superiore di ben 950 milioni alle valutazioni di mercato effettuate dall'ufficio tecnico erariale;

l'acquisto di detti locali è da ritenersi anche superfluo in quanto la provincia di Cremona è proprietaria in Crema di uno stabile sito in via Matteotti (attualmente occupato dalla Democrazia cristiana e dal Movimento cristiano lavoratori), il quale opportunamente ristrutturato, potrebbe essere adibito ad uffici decentrati, con notevole risparmio di denaro pubblico;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

inoltre, di fronte alla censura prefettizia, la giunta provinciale di Cremona ha deciso di aderire ad un giurì d'onore, il quale dovrebbe essere presieduto da un magistrato del locale tribunale —:

quali provvedimenti si intende mettere in atto affinché venga impedito l'uso illegale e distorto di denaro pubblico che la giunta provinciale di Cremona vorrebbe attuare anche attraverso la copertura di comodo del giurì d'onore.

(4-08460)

MUNDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che

la legge 4 luglio 1988, n. 246, prevede l'immissione in ruolo anticipata al 1982 su domanda dei docenti interessati;

il termine previsto per la presentazione delle domande è stato inusitabilmente e, a parere di molti, strumentalmente breve, ossia di appena 30 giorni, caduti tra l'altro nel periodo che va dal 7 luglio al 6 agosto 1988, cioè in piene vacanze estive;

in tale periodo di tempo oggettivamente è per tutti difficile venire a conoscenza di scadenze importanti sia pure stabilite da provvedimenti legislativi approvati dalle competenti Commissioni in sede legislativa, ma senza alcuna informazione per la vasta platea delle persone interessate;

il riconoscimento di un diritto dovrebbe, a rigore, scaturire da una ricostruzione oggettiva delle singole situazioni personali per come risultano nei competenti uffici periferici e centrali della pubblica istruzione, per cui la « domanda » dovrebbe essere, nella fattispecie, considerata superflua;

la brevità del termine soprarrichiamato e la « peculiarità » del periodo nel quale è venuto a cadere sono da conside-

rare non adeguate allo scopo e, comunque, non hanno oggettivamente consentito che i docenti interessati ne venissero a conoscenza;

per evitare assurde situazioni di disparità e di sperequazioni si rende necessario riaprire alla luce del sole i termini per le domande —:

quali iniziative intende adottare per ovviare, con urgenza, ai gravi inconvenienti che si sono venuti a creare e riconoscere il diritto all'immissione in ruolo anticipata al 1982 a tutti i docenti che hanno i necessari requisiti. (4-08461)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere gli sviluppi, ed eventualmente le conclusioni, delle indagini relative ai fatti avvenuti a Cagliari il 31 marzo scorso, allorquando un pretore, scortato dai carabinieri, si è recato negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza « S. Avendrace » notificando ai tre appartenenti l'ufficio altrettante comunicazioni giudiziarie nelle quali si ipotizzavano i reati di cui agli articoli 606 e 608 del codice penale (arresto illegittimo ed abuso di autorità contro arrestati) in riferimento al caso di un pregiudicato abitante a Cagliari, noto tossicodipendente e spacciatore di droga.

Per sapere, inoltre, quali siano le conclusioni della relazione richiesta dal capo della Polizia entro 24 ore dalla notifica del pretore che conteneva addirittura un ordine di perquisizione dell'ufficio di pubblica sicurezza.

Per conoscere, infine, quali siano le opportune iniziative che ha assunto il ministro al fine di fare piena luce su quanto accaduto il 31 marzo scorso (e per la prima volta nella storia della Repubblica) nella sede del commissariato di pubblica sicurezza « S. Avendrace » di Cagliari e quali titoli di reato e competenze abbia stabilito la Corte di cassazione dopo i palleggiamenti di responsabilità occorsi fra la pretura e la procura della Repubblica. (4-08462)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

TATARELLA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere i motivi per cui non vengono corrisposti dall'ENPALS a Michele Maldari, nato a Giovinazzo (Bari) il 9 maggio 1937 ed ivi residente in via Bari n. 62, pratica di pensine n. 350038, la maggiorazione e regolamentazione degli assegni familiari dei due figli minori a carico. (4-08463)

CRISTONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che

il decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, contiene disposizioni per i vini da tavola ad indicazioni geografiche ottenute con uve provenienti dalla vendemmia 1988;

tale decreto contiene macroscopiche dimenticanze riguardanti zone e relativi DOC —:

se non intenda intervenire immediatamente al fine di correggere eventuali errori ovvero dare conto dei principi con cui ha ritenuto di escludere le zone e i DOC non inserite nel decreto in oggetto.

(4-08464)

RUSSO FRANCO E RUSSO SPENA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che, presso il tribunale di Cosenza — ufficio istruzione — giacciono gli atti relativi al procedimento penale a carico di alcuni ex amministratori comunali di Paterno Calabro (CS), per fatti verificatisi anteriormente al 1986. Denunciati dall'amministrazione comunale subentrata a quella incriminata, esposti in un'ampia documentazione elaborata da apposita commissione d'indagine comunale ed inviata alla magistratura, fatti già oggetto di ripetute interrogazioni parlamentari da parte dell'onorevole Pollice nella IX legislatura, portati a conoscenza della magistratura mediante esposti inviati da cittadini amministrati, i gravissimi fatti acclarati dal pubblico ministero ed ora al vaglio del giudice istruttore

imporrebbero iter processuali tali da non determinare possibili decadenze, decorrenze di termini, condoni, amnistie, ecc.;

certamente gli uffici giudiziari di quella città, come tanti altri, saranno oberati da lavoro; tuttavia procedimenti a carico di pubblici amministratori — per la loro rilevanza sociale e per l'effetto politico e pedagogico che hanno sulle popolazioni meridionali — dovrebbero essere celebrati con celerità onde evitare che l'ombra del dubbio permanga a lungo intorno a fatti ed uomini responsabili del pubblico denaro —:

lo status del o dei procedimenti penali pendenti a carico degli ex amministratori di Paterno Calabro e quali iniziative il ministro intenda intraprendere onde assicurarsi che non vi siano ingiustificati ritardi nei tempi di celebrazione dei processi a carico di amministratori pubblici nelle regioni più colpite dal fenomeno mafioso, fenomeno che trova nel rapporto d'affari tra pubblici amministratori e mafiosi, la sua linfa più vitale.

(4-08465)

CIPRIANI E RUSSO SPENA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

la Promedo Sud SpA (prodotti isolanti ed esotermici per la siderurgia) ex EGAM, in Salerno ha cessato l'attività produttiva, presentando e ritirando per due volte « la messa in liquidazione » della SpA (il 7 agosto 1987 e il 28 febbraio 1988);

8 mila dei 10 mila metri quadrati di superficie coperta dai capannoni, su un totale di 15 mila, sono stati ceduti a terzi per attività commerciali;

i 37 lavoratori (originariamente 67), licenziati, da 55 giorni « per mantenere aperta la prospettiva produttiva e occupazionale », presidiano lo stabilimento —:

a quali condizioni fu ceduta la Promedo Sud e a quali obblighi furono assoggettati i subentranti;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

se nelle scelte di politica industriale e commerciale della SpA non ci siano elementi sufficienti per ipotizzare una condotta premeditata, tutta orientata allo smantellamento della Promedo Sud di Salerno;

quali iniziative intende adottare per bloccare quella che si configura come l'epilogo di una lunga speculazione, in contrasto con qualsiasi concetto di utilità sociale, per garantire la ripresa produttiva e l'occupazione di tutti i lavoratori.

(4-08466)

FIORI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso

che l'Ente ferrovie dello Stato ha progettato, tra l'altro, la realizzazione del sistema ferroviario ad « alta velocità » anche per l'itinerario Roma-Napoli;

che i sindaci dei comuni interessati dal passaggio del nuovo sistema ferroviario hanno valutato negativamente il progetto del nuovo tracciato nonché della costruzione dei necessari viadotti, gallerie e trincee, strutture che comportano la distruzione di ingenti patrimoni boschivi, la deviazione di importanti corsi d'acqua, un grave impatto e degrado dell'ambiente in territori ancora incontaminati da insediamenti industriali, per altro interessati da opere di bonifica finanziate con fondi CEE per migliorarne l'economia agricola altamente specializzata;

che in particolare, gli amministratori del comune di Pignataro Interamna (FR) hanno rilevato che il tracciato della suddetta linea:

a) è quasi adiacente al cimitero comunale, e ciò comporterebbe insormontabili difficoltà per futuri necessari ampliamenti del cimitero stesso;

b) nella zona cavalcavia strada vicinale quota 84,70 e sottovia strada provinciale SS 630 Ausonia, come da profilo progettuale (zona Filaro), va a danneggiare una delle zone agricole maggiormente produttive anche perché particolar-

mente automatizzate; infatti tutta la zona è stata individuata dal Consorzio di bonifica Valle Liri come settore sperimentale 36, nell'ambito di un programma di sperimentazione di nuove tecnologie finanziato dalla CEE per il tramite delle Casse per Opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

c) comporta la disattivazione e la rimozione di tutti gli impianti già funzionanti nella zona cavalcavia strada vicinale quota 84,70, e sottovia provinciale SS 630 Ausonia con grave danno per l'economia del comune, e conflittualità con le finalità perseguite dalle Casse di cui sopra, con conseguente sperpero di denaro pubblico già investito e vanificazioni di tutti gli interventi di bonifica del territorio —:

se non ritiene di impegnare l'Ente ferrovie dello Stato in un preliminare confronto con gli amministratori locali dei comuni interessati dal tracciato in argomento per verificare la compatibilità del progetto di cui sopra con le norme legislative sulla difesa del territorio e dell'ambiente, ed in particolare con gli amministratori del comune di Pignataro Interamna che hanno predisposto un possibile progetto di variante del predetto tracciato, compatibile con il rispetto del già avanzato piano di bonifica del territorio comunale delle risorse naturalistiche dell'ambiente e dello sviluppo economico sociale del paese. (4-08467)

CIPRIANI, RUSSO FRANCO E TAMINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

una sentenza della Corte di appello di Napoli (prima sezione civile n. 1025/1988) ha dichiarato illegittima la comune prassi bancaria che fa decorrere l'addebito degli assegni emessi dai correntisti dalla data di emissione anziché da quella della presentazione per l'incasso;

a partire dal 1985, dopo una apposita circolare dell'ABI (serie tecnica 0 n. 24 del 30 aprile 1985) la maggior

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

parte dei contratti tipo fatti sottoscrivere ai correntisti prevede che « gli assegni pagati dalla azienda di credito vengono addebitati sul conto del correntista con valuta data di emissione » -:

quali iniziative intende prendere per rendere operativa tale importante decisione nei confronti del sistema bancario;

in quale modo intende cautelare, fin da subito, tutti quei contratti pienamente in vigore e già stipulati da alcuni anni secondo schemi contrattuali che non prevedono la specifica clausola ma affidano alla prassi il comportamento della banca.

(4-08468)

PALMIERI. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, per il coordinamento della protezione civile e della marina mercantile.* — Per sapere:

1) se risulta vera la notizia secondo cui tra i dodici impianti italiani indicati per smaltire i rifiuti tossici e nocivi, i suindicati Ministeri hanno individuato anche l'impianto della società Zambon di Almisano di Lonigo in provincia di Vicenza;

2) se in questo impianto del vicentino vengono destinati anche rifiuti tossici e nocivi provenienti dalle varie regioni e dalle altre province venete;

3) se all'impianto di Almisano di Lonigo è destinata parte delle trentamila tonnellate di rifiuti tossici e nocivi che stanno ritornando in Italia via mare;

4) se gli enti locali vicentini e la regione Veneto sono stati interpellati.

(4-08469)

BRESCIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

nella frazione S. Brancato - comune di Sant'Arcangelo (PZ) - funziona un istituto professionale per l'agricoltura con annesso un convitto maschile e femminile; per il corrente anno scolastico il

Ministero della pubblica istruzione ha predisposto la chiusura del collegio femminile a seguito di una errata previsione di iscrizioni all'istituto;

in realtà per il 1988-89 ci sono ben 27 domande di frequenza delle convittrici (due in più rispetto al minimo previsto dalla norma) e quindi non si giustifica affatto la chiusura dello stesso;

tale decisione ministeriale induce a forti preoccupazioni per il futuro del convitto maschile e per il funzionamento complessivo della scuola;

in questo spirito gli studenti ed i loro genitori hanno espresso con forti proteste (picchettaggio ed occupazione della scuola), alle autorità scolastiche e comunali le loro preoccupazioni e richieste;

gli stessi operatori della scuola denunciano il non chiaro atteggiamento ministeriale verso questo istituto, atteggiamento che fa presupporre, in prospettiva, la sua totale chiusura -:

quali provvedimenti il ministro intenda assumere per rivedere, alla luce della documentazione recentemente presentata dalla scuola, la decisione di sospensione delle attività del convitto femminile;

se non ritenga opportuno, al fine di un buon inizio e prosieguo dell'anno scolastico, rassicurare genitori, studenti, ed operatori della scuola sul futuro dell'istituto professionale di S. Brancato.(4-08470)

TAGLIABUE, TESTA ENRICO E MONTANARI FORNARI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che

l'amministrazione comunale di Inverigo (Como) è orientata ad assumere delle deliberazioni stravolgenti l'uso del territorio e gravemente compromettenti sotto il profilo ambientale e naturale di una delle più belle zone denominata « Orrido di Inverigo », già sottoposta a tutela da precisi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

vincoli e normative legislative, anche in considerazione della rilevanza storica della zona stessa;

l'amministrazione comunale di Inverigo (Como) appare non interessata al rispetto della zona denominata « Orrido di Inverigo » e propensa a favorire operazioni speculative da parte di una società immobiliare denominata « Victory » che prevede l'insediamento di una zona residenziale di 1500 abitanti e la realizzazione di un campo da golf di 700 mila metri quadrati;

la zona denominata « Orrido di Inverigo » ha una ampiezza di un milione di metri quadrati ed è indicata come « area ad alto rischio ambientale » nel piano straordinario del ministro dell'ambiente, e che l'amministrazione comunale di Inverigo (Como) è intenzionata a non tenere conto di tutto ciò, al punto di provocare le dimissioni da consiglieri comunali degli interi gruppi consiliari del PSI e del PCI per protesta contro tale atteggiamento;

l'ambiente naturale della zona « dell'Orrido » di Inverigo (Como) non può non essere salvaguardato da qualsiasi operazione e intervento come quello in atto da parte dell'immobiliare « Victory » -:

a) se non si ritiene di produrre urgenti interventi presso l'amministrazione comunale di Inverigo (Como) allo scopo di ottenere precise garanzie che non si proceda a stravolgimenti della zona denominata « Orrido » di Inverigo (Como) sotto il profilo ambientale, naturale, paesaggistico, storico e culturale;

b) se non si ritiene di acquisire piena conoscenza dei vincoli cui è sottoposta la zona denominata « Orrido » di Inverigo (Como) e di intervenire presso la stessa regione Lombardia perché siano posti in atto tutti gli interventi idonei e venga impedito che si possa mettere a repentaglio una zona ambientale di così alto valore naturale;

c) se non si ritiene di indicare all'amministrazione comunale di Inverigo

(Como) la necessità che l'intera zona denominata « Orrido », venga acquisita dall'ente locale e che si metta a punto un progetto di intervento pubblico per la tutela e la valorizzazione ambientale e di cui possano usufruire tutte le popolazioni.
(4-08471)

FILIPPINI ROSA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

dal 1984, in località Capranica Scalo (Viterbo) è in funzione un'attività di demolizione di vagoni ferroviari, esercitata dalla ditta « Sideral », priva della doverosa autorizzazione regionale allo smaltimento dei rifiuti;

la demolizione dei vagoni stessi viene effettuata mediante l'accensione di fuochi che sprigionano fumo acre e denso, creando incredibili danni alla salute dei numerosi cittadini che abitano a pochissime decine di metri dal luogo in questione;

dal 26 luglio scorso, l'attività di demolizione viene effettuata con l'utilizzo di fiamme ossidriche, vietate ai sensi della normativa di settore;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, tale attività deve reputarsi illegittima (e vietata pertanto dall'articolo 9 del decreto medesimo) in quanto priva delle doverose autorizzazioni di legge;

l'Assessorato alla Sanità della regione Lazio, con telegramma protocollo n. 7982 del 16 febbraio 1988 e con successiva nota n. 63627 del 23 dicembre 1987, specificava che l'attività in questione « configurasi come smaltimento di rifiuti speciali (articolo 2, capoverso 4, punto 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e conseguentemente regime autorizzativo e sanzionatorio, articolo 6, lettera d) del surriferito decreto del Presidente della Repubblica »;

ai sensi del regio decreto n. 1265 del 1934 (testo unico sulle leggi sanitarie), l'attività in questione, classificata

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

come « industria insalubre di prima classe », « deve essere isolata nelle campagne » e tenuta lontana dai luoghi abitati (articolo 216 del decreto citato);

l'assessorato all'ambiente della provincia di Viterbo diffidava in ben tre occasioni le ferrovie dello Stato dal concedere ulteriormente l'appalto per le demolizioni alla ditta Sideral, non sussistendo i doverosi requisiti di legge (protocollo 3937/87, 18916/87, 1662/88);

con sopralluogo del 23 agosto 1988, l'Assessorato all'ambiente della provincia di Viterbo effettuava, mediante tecnici del suo ufficio, un sopralluogo in cui si constatava la ripresa dell'attività di demolizione delle carrozze ferroviarie ad opera della società Sideral, « tramite combustione con fiamma ossidrica »;

la regione Lazio, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 ha provveduto ad individuare in località « Fornelli » il sito idoneo per svolgere l'attività di demolizione veicoli fuori uso e loro parti, come previsto dal Piano regionale smaltimento dei rifiuti, nel comune di Capranica;

le vicende giudiziarie sinora occorse, che hanno consentito il proseguimento dell'attività di demolizione alla ditta « Sideral », sono basate unicamente su un vecchio documento (anno 1984) della USL di Viterbo che, oltre a essere privo di qualsiasi firma autografa (elemento essenziale per un atto amministrativo), è del tutto irrilevante ai fini della normativa (che come richiamato impone un'apposita autorizzazione regionale);

l'attività in questione ha suscitato le proteste, non solo degli ambientalisti locali (verdi, associazioni ecologiste, radicali, Lega per i diritti del cittadino, Centro di azione giuridica della Lega ambiente), ma anche di organi istituzionali (regione Lazio, provincia di Viterbo, la provincia di Roma);

una precedente interrogazione dell'interrogante al ministro dell'ambiente (8 marzo 1988) è rimasta inspiegabilmente senza risposta;

gravissime responsabilità nella vicenda ricadono in capo al sindaco di Capranica che, sebbene obbligato a sospendere le attività in questione ai sensi della normativa vigente, omette qualsiasi intervento repressivo -:

1) se il Ministro è a conoscenza dei fatti esposti;

2) quali iniziative intende prendere a tutela della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale;

3) in particolare, se intende esercitare la doverosa azione per il risarcimento dei danni ambientali, nei confronti delle amministrazioni della società Sideral, nonché del sindaco di Capranica, oltre che verso ogni altro responsabile dei fatti esposti, come imposto dall'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, e in caso negativo, per quale motivo intende rinunciare a somme per l'erario da destinare al recupero ambientale dei luoghi.

(4-08472)

POLIDORI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che: il signor Mingo Francesco nato il 21 aprile 1920 è dal 6 marzo 1968 che ha ricorso avverso il decreto del ministro del tesoro n. 2305822 riguardante il suo riconoscimento della pensione di guerra per malattia contratta durante il periodo militare -:

dopo il pronunciamento della Corte dei conti avvenuto il 27 marzo 1987 che riconosce definitivamente chiuso il contenzioso e quindi assegna al signor Mingo Francesco pensione vitalizia di 8ª categoria, quando saranno definite le relative spettanze.

(4-08473)

AGLIETTA, FACCIO E VESCE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

l'agenzia stampa *Econews* ha denunciato che:

a) la rete idrica nazionale disperde il 25 per cento dell'acqua potabile erogata;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

b) 25 milioni di italiani, circa metà della popolazione, patiscono il disagio di un rifornimento idrico molto discontinuo;

c) il consumo *pro capite* di acqua in Italia è di 175 litri al giorno contro i 190 litri in Europa;

d) i paesi della CEE investono complessivamente 6.000 miliardi di lire all'anno in impianti di acqua potabile mentre in Italia se ne investono solo 250 miliardi l'anno;

e) in Italia disponiamo di precari e scarsi sistemi di riutilizzazione delle acque e intere fasce abitate sono esposte a rischi dell'inquinamento delle falde acquifere —:

quali iniziative urgenti intenda prendere per mettere fine ai disagi di milioni di cittadini e sanare una situazione causata da decenni di malgoverno. (4-08474)

MANNA E PARLATO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e della sanità.* — Per sapere — premesso che, prevedendo di poter aver accesso ai fondi Casmez *ex lege* n. 183 del 1976, il comune di Napoli deliberò (il 21 aprile 1980) di istituire un parco pubblico su 147 ettari della supervincolata collina dei Camaldoli (vincoli paesistici, archeologici e idrogeologici), e che tale parco è rimasto nel libro dei sogni di quegli illusi che, vagheggiando il mantenimento, se non il miglioramento, delle condizioni di salubrità della zona, tutto avrebbe immaginato non però che, capitata nelle grinfie del potere democratico, essa sarebbe degradata fino al punto da finire sbattuta, in pochi anni, sul fondo della classifica europea quanto a verde *pro capite* (qualche accenno, timido, più formale che sostanziale, inscenato più volte, è abortito, in passato, pare anche per effetto di minacce, intimidazioni e aggressioni di stampo camorristico-parapolitico); e visto,

perciò, che gran parte della ormai non più decantabile collina in questione è stata irrimediabilmente devastata dal cemento abusivo (che non ha risparmiato le aree ricadenti nel progetto municipale) e, nonostante le sollecitazioni del ministro dell'ambiente e dei vari comitati ecologici ed ambientalisti, gli amministratori succedutisi a Palazzo San Giacomo dal 1980 a tutt'oggi hanno mancato di attivare, *more solito*, gli strumenti di repressione dell'abusivismo edilizio sanciti dalle « leggi Bucalossi e Nicolazzi » finché si sono arresi finanche approvando, due anni fa, un progetto di variante al PRG (eloquente la resa incondizionata della municipalità di fronte allo spuntare di case, palazzi e ville aventi il crisma dell'illegalità: si veda la delibera n. 186 del 23 luglio 1986 !...) adeguando i deliberati progetti al ... sopravvenuto fatto compiuto imputabile soltanto alla propria proterva connivenza con speculatori e abusivisti, e cioè riducendo l'area da destinare a parco pubblico; e considerato che l'unica e sola opera realizzata nella zona è una strada che dovrebbe essere — secondo le affermazioni di chi l'ha voluta — « di servizio » rispetto al parco « che poi si farà », ma è stata oggetto di ipotesi di utilizzazione come strada di collegamento tra la zona alta di Napoli e il comune di Marano, sicché trasformandosi tale ipotesi in realtà, essa strada taglierà in due la collina e quindi deturperà e snaturerà ulteriormente le sue caratteristiche di *unicum* di elevato valore paesaggistico; e costato, infine, che studi recentissimi condotti sullo stato idrogeologico dei Camaldoli hanno dato risultati estremamente preoccupanti: l'incolumità pubblica è esposta a rischi altissimi, che la mancata vigilanza comunale ha prodotto edificazioni abusive a catena che minacciano un'autentica catastrofe idrogeologica (i fenomeni erosivi e le sopravvenute impermeabilizzazioni dovute alla cementificazione delle aree si sono susseguite in maniera irreparabile) —:

quali urgenti e decise iniziative ritengano di dover assumere allo scopo di salvare almeno quel poco che resta, e che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

è ancora salvabile, della collina dei Camaldoli, dai saccheggi edilizi perpetrati da speculatori che certamente non avrebbero potuto avere vita facile se gli amministratori comunali non si fossero resi, comunque, loro complici; e se non intendano attivare tutte le procedure di propria competenza per verificare se i disastri di cui sopra non siano da addebitare a comportamenti penalmente rilevanti da parte dell'autorità costituita, la quale, come si sa, è tutta presa dalla smania di assistere con le mani in mano alla privatizzazione della cosa pubblica napoletana o, scientemente, dolosamente, alla sua svendita, per agevolare cosche affaristiche di stampo colonizzatore, devastanti, pronte a tutto osare pur di soddisfare i propri uzzoli di cercatori d'oro. (4-08475)

MANNA E PARLATO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che anche quest'anno i tre mesi dell'estate domiziana sono stati funestati da un allucinante susseguirsi di incidenti stradali molti dei quali hanno avuto epiloghi tragici a causa dell'obiettiva impossibilità — determinata dai continui intasamenti della statale Domitiana e della Tangenziale Est — di soccorrere tempestivamente le vittime, e soprattutto a causa della assoluta mancanza di attrezzati e affidabili presidi ospedalieri lungo gli oltre settanta chilometri della fascia costiera che va da Bagnoli al ponte sul Garigliano: sicché molti feriti sono morti non già in seguito alla letale gravità delle lesioni riportate ma per effetto delle emorragie non tamponate in tempo utile —:

se non ritenga di doversi attivare a che, almeno a mezza strada (preferibilmente a Castelvoturno), venga realizzato, a tempo di record, un ospedale civile che sia in grado, certo, di rispondere al fabbisogno degli attualmente « scoperti » residenti, ma sia capace di fronteggiare l'emergenza specialistica (trasfusioni, chirurgia di urgenza, traumatologia, craniolesi, ecc.) nel periodo in cui centinaia di migliaia di bagnanti pendolari o di villeggianti assaltano la zona o transitano per

essa in maniera massiccia e disordinata, e dunque costituiscono una domanda eccezionalmente aggiuntiva che non può essere evasa da cliniche convenzionate per meriti politico-clientelari e non professionali, né dagli ospedali civili di Pozzuoli o di Minturno (gli unici e soli disponibili, e distano fra loro oltre sessanta chilometri!), né dall'ospedale napoletano Cardarelli che, pure raggiungibile in condizioni normali di traffico, risulta in ogni tempo superaffollato. (4-08476)

MANNA E PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire d'autorità — stante l'inerzia comunale — a che la seicentesca monumentale chiesetta casertana di Montevergine venga finalmente liberata dalla asfissiante colonna di tabelle pubblicitarie che da più anni si erge, indecorosa, sul suo fianco sinistro sì da conferirle i connotati di « pizzeria-girarrosto-birreria » che, per la verità, essa — cenacolo francescano da circa quattro secoli! — non ha mai avuto, neppure al tempo degli iconoclastici bagordi giacobini del Novantanove. (4-08477)

BERSELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

attualmente l'ultimo treno che collega Bologna a Ravenna è quello delle ore 22,32;

tale situazione impedisce a molti lavoratori e studenti con turni serali ed ai viaggiatori in genere, particolarmente turisti, diretti appunto a Ravenna (e provenienti da Milano, Roma, Verona...) di utilizzare il treno;

durante la stagione estiva di qualche anno fa venne realizzato un servizio (autocorriera da Castel Bolognese per Ravenna in coincidenza di un treno locale in partenza da Bologna alle ore 0,30) poi soppresso —:

se non ritenga di intervenire con la massima urgenza al fine di colmare tale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

lacuna già dal prossimo 25 settembre alorché entrerà in vigore l'orario invernale delle Ferrovie dello Stato e comunque quale sia il suo pensiero in merito.

(4-08478)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

la società ITALTRADE S.p.A. è stata messa recentemente in liquidazione, avendo assommato nei pochi anni di attività una perdita che, sommata a quella delle controllate, è da stimarsi fra i 300 e i 500 miliardi;

la società ITALTRADE, sotto la finzione giuridica di una società per azioni, nasconde in realtà l'azionariato pubblico, atteso che, per un altro miracolo di bravura, si è trovata ad avere come unico azionista la Cassa per il Mezzogiorno;

a fronte delle esposte passività non sussiste alcun attivo, se non quello dell'arredamento degli uffici;

ai dipendenti di questa disastrosa società è stata autorevolmente promessa l'assunzione presso uffici pubblici —:

come sia possibile mettere in liquidazione una società che abbia soltanto un così ingente passivo e se non sia da ritenersi più corretto ricorrere immediatamente alla procedura fallimentare, con tutte le conseguenze di legge relative;

come sia possibile far assumere da enti pubblici i dipendenti di una società per azioni che, oltre tutto, non ha certamente ben meritato sul piano della redditività. (4-08479)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che il giorno 20 agosto, con telegramma di servizio il treno espresso « Peloritano » veniva costretto ad una fermata straordinaria presso la stazione di Priverno Fossanova per permettere la di-

scesa della moglie del vicedirettore generale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, dottor Di Chiara —:

fino a quale grado dei funzionari delle Ferrovie dello Stato è concesso disporre liberamente dei treni in servizio, e se esistono dei limiti invalicabili al loro libero piacimento;

se non si ritiene di dover intervenire in questa materia magari seguendo gli illuminanti esempi che ci vengono dagli alleati occidentali, anche in considerazione dei cronici ritardi dei nostri treni e dell'altrettanto cronico *deficit* che affligge le Ferrovie dello Stato. (4-08480)

BERSELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

il signor Agostino Bonesi, nato a Borgo Panigale (Bologna) il 5 gennaio 1936 e residente a Bologna in via M.L. King 27 in servizio presso la ditta Riva Calzoni in data 13 aprile 1988 ha chiesto ai sensi e per gli effetti della circolare del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato di Roma n. 149585 del 23 ottobre 1957 Bollettino Ufficiale pag. 159 del 15 marzo 1958, che gli venga rimborsata la ritenuta operata, con i relativi interessi legali, per INA - Casa - attuale GESCAL;

il signor Agostino Bonesi presta servizio in qualità di impiegato dal 20 maggio 1960 a tutt'oggi;

il medesimo signor Agostino Bonesi non è mai stato assegnatario di case o di enti per cui è stata operata la trattenuta per INA-CASA attuale GESCAL —:

quale sia lo stato della suddetta pratica e quando si preveda che la medesima venga definita. (4-08481)

ALPINI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza, come da ricorrenti voci, che alla Terni acciai speciali S.p.A. per 'giustifi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

care il piano di smantellamento della società da parte della FINSIDER nel primo semestre del 1988, nonostante tante commesse siano state appositamente respinte, non sanno come nascondere gli utili.

Poiché tale smantellamento, come più volte sostenuto dai sindacati e da tutte le istituzioni, rappresenta un colpo veramente mortale per l'economia della città di Terni e per tutto il vasto comprensorio, si interroga i ministri interessati per sapere se ravvisino l'opportunità di costituire una Commissione di indagine per la verifica del bilancio e del conto economico del 30 giugno 1988, dando così modo all'opinione pubblica di conoscere la verità. (4-08482)

ALPINI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che la Giunta esecutiva della Comunità montana « Monte Peglia e Selva di Meana » è preoccupata per le notizie apparse sulla stampa locale relative alla rinnovata volontà del Consorzio di bonifica Val di Paglia Superiore di costruire uno sbarramento sul fiume Paglia nei territori del Comune di Alleronia e Castelviscardo, a confine con quello di Acquapendente. Se detta notizia avesse fondamento verrebbe pregiudicato l'elevato valore naturalistico dell'area interessata da detti lavori, area per di più oggetto di studi in atto per la realizzazione di un Parco interregionale cui hanno dato la loro adesione le Comunità montane, le Amministrazioni provinciali e quelle comunali competenti per territorio. La Giunta esecutiva di detta Comunità montana, interpretando la volontà popolare del grande comprensorio si oppone energicamente all'esecuzione dell'opera prevista dal Consorzio di bonifica « Val di Paglia Superiore ». In tal senso ha inviato ai Ministri competenti un ordine del giorno con il quale si chiede: 1) di interessarsi urgentemente affinché sia revocata l'eventuale costruzione dello sbarramento sul fiume Paglia; 2) che sia realizzato quanto prima, senza venir compromesso da iniziative e pro-

getti, il Parco interregionale « Monte Rufeno-Selva di Meana », che ha trovato piena adesione tra gli Enti interessati —:

se sono al corrente della questione sopra esposta e se risponde a verità la iniziativa del Consorzio di bonifica Val di Paglia Superiore di costruire uno sbarramento al fiume Paglia nei territori dei comuni indicati in premessa. In caso affermativo quali provvedimenti urgenti intendano adottare per impedire tali lavori che pregiudicano il già progettato Parco interregionale « Monte Rufeno-Selva di Meana », per il quale l'interrogante chiede una concreta e definitiva soluzione. (4-08483)

ALPINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere: quali modalità e quali tempi intenda imporre alla soluzione della delicata questione delle liquidazioni, tassate con contributo diretto dei lavoratori nella misura del 2,5 per cento, per le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 2 e 4 della « legge Visentini ».

Considerando, infatti, che la pronuncia della Corte costituzionale comporta dei benefici per i lavoratori dipendenti, in quanto chi lo ha richiesto ha diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, l'interrogante chiede se non sia il caso di accelerare al massimo le procedure di rimborso, reintegrando doverosamente i diritti dei lavoratori in pensione ed ottemperando all'impegno preso dal Ministero di dar seguito tempestivamente alla sentenza della Corte costituzionale. (4-08484)

ORSINI GIANFRANCO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigiano* — Per conoscere — premesso che:

con provvedimento del 29 dicembre 1979, n. 71, il Comitato Interministeriale prezzi ha disposto l'applicazione di tariffe agevolate per i consumi di energia elettrica in abitazioni ove l'utente ha la residenza anagrafica e non impegni più di 3

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

Kw. e che con provvedimento n. 46 pubblicato sulla G.U. n. 347 del 18 dicembre 1987 ha esteso l'applicazione di tale regime alle abitazioni possedute da cittadini dimoranti all'estero nel comune nel quale gli stessi sono iscritti all'AIRE;

l'ENEL, a norma di legge, applica il regime tariffario agevolato « con decorrenza dal primo periodo di fatturazione successivo alla data della domanda »;

la disposizione non considera il periodo intercorso tra il 29 dicembre 1979 e la data di presentazione della domanda, con un considerevole danno per il lavoratore emigrato —;

quali interventi intenda adottare il Governo perché tale ingiusta situazione venga eliminata. (4-08485)

ORSINI GIANFRANCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

il Dipartimento per l'edilizia abitativa della Giunta Regionale del Veneto, per l'accertamento dei requisiti soggettivi per la ammissione ai benefici della legge 457/78 sull'edilizia agevolata, chiede ai

soci di cooperative edilizie residenti all'estero una « idonea documentazione dalla quale emerga il reddito di ciascun componente il nucleo familiare, vistata dal Consolato »;

ai lavoratori interessati riesce particolarmente difficile procurarsi tale documentazione (che prima d'ora non era richiesta) farla tradurre in italiano, farla autenticare dal Consolato, che molto spesso ha sede in località assai lontana dalla residenza dei lavoratori;

in fine, la determinazione del reddito fatta « applicando il cambio medio annuo della moneta estera riferito alla lira italiana » escluderebbe dai benefici una gran parte dei lavoratori occupati in paesi di « moneta forte » —;

a) se la disposizione del Dipartimento per l'edilizia abitativa della Giunta regionale del Veneto, riferita ai lavoratori all'estero, risponda alle norme ed allo spirito della legge 457/78;

b) quali iniziative si intendono adottare per evitare che i lavoratori migranti restino esclusi dalle provvidenze in materia di edilizia convenzionata ed agevolata. (4-08486)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DONATI, SCALIA, MATTIOLI, BOATO, BASSI MONTANARI, CERUTI, SALVOLDI, FILIPPINI ROSA, CIMA, LANZINGER, PROCACCI, GROSSO E ANDREIS. — *Ai Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso

che il Consiglio dei ministri ha affidato alle società Castalia e Eni Ambiente il compito di stoccaggio e smaltimento per quanto concerne, rispettivamente, le navi *Zanoobia* e le navi provenienti dalla discarica di Koko in Nigeria (*Karin B., Deep sea Carrier*, eccetera);

che tali concessioni, unitamente alle altre che si profilano (lo stesso Ministro dell'ambiente ha ammesso che sono in arrivo due navi dal Libano e una dalla Romania), comportano un gravissimo danno all'erario dello Stato;

che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, « i costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori dei medesimi, detto l'importo degli eventuali recuperi »;

che la delibera per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato (27 luglio 1984) stabilisce al punto 1.1 che i rifiuti tossici e nocivi di cui all'elenco ivi allegato sono classificati tra i rifiuti speciali (come per altro ribadito dalla legge n. 441 del 1987);

che le autorità italiane conoscono esattamente i nomi delle aziende produttrici di rifiuti che hanno tentato operazioni di smaltimento all'estero;

che, a solo titolo esemplificativo, gli interroganti possono ricordare ai destinatari della presente diffida i nomi delle

industrie (con relativi carichi) che sono stati affidati alle società Ecomar di Novi Ligure e l'Ekoground di Genova per la consegna alla discarica di Koko: Antra-plastic di Torino, Alfa Chemical di Bologna, Ecomovil di Pianesi (CN), la Colorificio Attiva di Genova, la Bmt di Bologna, la Sudtirol Dientz di Bolzano, la Rol, la Mmd, la Sarp, la Ivi, la Grace spa e l'Industria Chimica Farmaceutica italiana di Milano, oltre alla Elma di Torino (produttrice del famigerato Pcb) —:

1) se sia loro intenzione dare mandato all'Avvocatura dello Stato affinché siano avviate, entro termini brevissimi, le azioni di risarcimento nei confronti delle industrie produttrici di rifiuti di tutte le spese sostenute dall'erario per le operazioni di smaltimento;

2) se intendano, al fine di evitare il mancato adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge, richiedere alla magistratura l'immediato sequestro conservativo dei beni delle industrie in questione o, in alternativa, un deposito cauzionale di sufficiente entità;

3) se intendano infine fornire le esatte quantità e qualità dei rifiuti in arrivo dall'estero in Italia e le precise possibilità di smaltimento, visto che un documento a uso interno della società Eni Ambiente (incaricata di provvedere allo smaltimento dei rifiuti provenienti da Koko) afferma l'indisponibilità di tutti gli inceneritori, italiani e europei, per almeno 12-18 mesi. (3-01095)

BULLERI, TADDEI E CORDATI ROSAIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

il Provveditore agli Studi di Pisa non ha concesso l'istituzione di una 4^a classe dell'indirizzo per Operatori Informatici dell'Istituto Professionale per il commercio di Pisa, in presenza di dodici preiscrizioni presentate in tempo regolamentare e di tre iscrizioni presentate in data successiva al 7 luglio 1988;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

del suddetto indirizzo sono state regolarmente istituite le classi prima, seconda, terza e quinta;

se la decisione del provveditore di Pisa non venisse rivista, gli studenti che hanno regolarmente frequentato le prime tre classi sarebbero costretti a cambiare indirizzo, o a trasferirsi in un'altra scuola di un'altra città;

all'I.P.S.I.A. Fascetti di Pisa si è rifiutata la formazione di una quarta classe dell'indirizzo meccanici a cui erano regolarmente iscritti 18 studenti, proponendo l'accorpamento in un'unica classe quarta con ben 36 studenti iscritti presso l'I.P.S.I.A. di Pontedera;

al liceo scientifico Buonarroti di Pisa non è stata concessa l'istituzione di una quinta classe terza del corso sperimentale, in presenza di 113 iscrizioni, che, se ripartite in sole quattro classi, determinerebbero un numero di alunni per classe superiore a 28, chiaramente incompatibile con la prosecuzione della sperimentazione —;

il suo giudizio in merito;

se non ritenga opportuno dare disposizioni diverse al Provveditore agli Studi di Pisa;

se non ritenga opportuno, in generale, chiarire che i criteri di razionalizzazione delle strutture scolastiche devono essere applicati rispettando la specificità degli indirizzi, l'esistenza delle sperimentazioni, la continuità didattica. (3-01096)

FORLEO, BARGONE, BARBIERI, FINOCCHIARO FIDELBO, FRACCHIA, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO, VACCA E VIOLANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che in occasione della recente operazione antiterrorismo condotta dall'Arma dei Carabinieri, il comandante generale dichiarava che mentre gli altri corpi di Polizia hanno smantellato le proprie strutture l'Arma le ha potenziate —:

se quanto affermato dal predetto ufficiale corrisponda a verità;

in caso affermativo, quale autorità politica abbia disposto detto « smantellamento » tenuto conto che in occasione degli ultimi attentati terroristici il ministro dell'interno aveva all'epoca assicurato un potenziamento del settore antiterrorismo di tutti i corpi della polizia;

come mai i responsabili del dipartimento della pubblica sicurezza pur prevenendo una ripresa pericolosa sul piano organizzativo dell'eversione abbiano poi depotenziato gli apparati investigativi;

se le dichiarazioni del comandante generale siano invece dettate dall'esigenza di evidenziare l'efficienza e la lealtà dell'Arma a differenza di quanto pare sia accaduto in altre forze di polizia ove singoli operatori avrebbero condotto *extra legem* operazioni Cirillo;

se il ministro dell'interno sia a conoscenza del gravissimo stato di disagio del personale e quali provvedimenti intenda adottare per restituire efficacia alle strutture operative delle forze di polizia ed al personale operante. (3-01097)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere se abbia ritenuto dover rappresentare motivi personali di incompatibilità allorché si è provveduto alla nomina del dottor Sica a prefetto ed al noto incarico, in considerazione della sua posizione rispetto al caso Cirillo, nel quale il dottor Sica aveva avuto modo di spiegare la sua multiforme attività di magistrato.

Si chiede di conoscere quali considerazioni e quali scelte intenda adottare il Governo in ordine ai problemi di correttezza e trasparenza alla luce degli sviluppi del caso Cirillo ed alla coincidenza di essi con il provvedimento di nomina, con poteri tanto gravi e discutibili, del dottor Sica all'ufficio di « Commissario Antimafia ».

Si chiede di conoscere se si sia tenuto presente il ruolo del dottor Sica in una serie di procedimenti, in particolare quello per il caso Cirillo e per l'omicidio Pecorelli e se risponda a verità che, dopo che il dottor Sica ha lasciato il suo posto alla Procura della Repubblica di Roma, sono stati rinvenuti ben 150 fascicoli di procedimenti da tempo totalmente bloccati.

(2-00372) « Mellini, Pannella, Vesce, Calderisi, Teodori, Rutelli, Aglietta ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per sapere — premesso che

il giorno 18 settembre, apertura generale della caccia, si sono verificati gravissimi incidenti in tutto il territorio nazionale, con decine di feriti e cinque morti, tra cui un bambino, Claudio Fazio di Castelnuovo del Garda, raggiunto nel cortile di casa da un colpo di fucile;

il numero e le modalità degli incidenti dimostrano ancora una volta che l'attività dei cacciatori si svolge in un regime di totale anarchia, senza alcun controllo e in disprezzo della legge nazionale sulla caccia, n. 968 del 27 dicembre 1977;

da anni Verdi e ambientalisti hanno rilevato e portato all'attenzione di Governi e partiti la disastrosa situazione della caccia in Italia, senza ottenere alcuna risposta, neppure alle elementari esigenze di recepimento di normative internazionali, da tempo sottoscritte dal nostro Paese, come la Convenzione di Berna e la Direttiva Europea sulla conservazione degli uccelli selvatici —;

se il ministro dell'interno non ritenga opportuno procedere alla immediata sospensione dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale, data la pericolosità e la totale mancanza di controlli su un milione e mezzo di cacciatori, affinché siano evitati nuovi tragici incidenti;

quali siano gli intendimenti — se ne sono — del ministro dell'agricoltura in merito all'emergenza caccia e alle richieste degli ambientalisti.

(2-00373) « Procacci, Donati, Grosso, Scaglia, Bassi Montanari, Andreis ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere — premesso

che il 20 luglio 1988 è stata emessa una ordinanza di sospensione dell'attività produttiva dell'ACNA C.O. di Cengio (SV) per 45 giorni a decorrere dal 5 agosto al fine di predisporre un programma diretto ad assicurare condizioni di compatibilità ambientale degli scarichi delle acque reflue e dello smaltimento dei rifiuti prodotti e condizioni di sicurezza allo stabilimento; che il 29 luglio la Camera ha approvato una risoluzione relativa all'ACNA di Cengio contenente precise indi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

cazioni al Governo in merito alla gestione del periodo di chiusura, alle valutazioni da effettuare e ai soggetti da coinvolgere;

che dalla relazione del 16 luglio redatta dal Comitato Tecnico Scientifico emerge che la compatibilità ambientale e la sicurezza dello stabilimento sono legate alla realizzazione di un complesso programma di investimenti;

che tale programma prevede investimenti che saranno completati nel 1991;

che i rappresentanti delle popolazioni interessate e dell'Associazione per la Rinascita della Valle Bormida, nonostante quanto indicato sia nella premessa che al penultimo punto del dispositivo della risoluzione del 29 luglio, non sono stati coinvolti nel processo decisionale ma sono stati semplicemente informati a decisioni già prese, come risulta, oltre che dai fatti, dalle proteste di diversi sindaci e dell'Associazione per la Rinascita della Valle Bormida;

che il sindaco di Cengio è stato incaricato di vigilare sull'esecuzione dell'ordinanza del 29 luglio;

che il sindaco di Cengio è dipendente dell'ACNA;

che l'inquinamento originato dall'ACNA produce i suoi effetti su un'area che va ben oltre il territorio comunale di Cengio;

che la regione Piemonte ha più volte espresso preoccupazioni relative alla gestione dei 45 giorni ed aveva richiesto l'affiancamento del sindaco di Cengio da parte di altri sindaci;

che l'accordo relativo alla gestione del periodo di sospensione dell'attività produttiva dell'ACNA è stato sottoscritto il 5 agosto, giorno in cui doveva iniziare la sospensione delle attività;

che tale accordo è stato sottoscritto in violazione dell'ordinanza del 29 luglio e in palese contrasto con la risoluzione della Camera in quanto stabilisce che la sospensione delle attività produttive av-

verrà mediante immediata cessazione della alimentazione delle materie prime agli impianti, i quali quindi hanno continuato a funzionare, anziché stabilire una effettiva chiusura di 45 giorni;

che il funzionamento degli impianti è così continuato, secondo i reparti, da un minimo di 4 giorni ad un massimo di 15 giorni per il reparto MAF;

che sono presenti nel sottosuolo 30 milioni mc di un « cocktail » di sostanze quanto mai complesso, composto da 80 tipi di sostanze organiche diverse, con possibili sinergismi dinamici pericolosissimi;

che il percolato fluisce al ritmo di 1000 metri cubi al giorno, e non esiste certezza sulla assenza di fratture nello strato marnoso che secondo l'ACNA, e solo secondo l'ACNA, ferma il percolato;

che esistono forti dubbi sulla idoneità dell'impianto ad una efficiente depurazione, al punto che nella riunione del 6 settembre 1988, i due esperti della regione Piemonte hanno affermato davanti ai componenti della Commissione VII della Camera dei deputati che era prematuro dare un giudizio di idoneità e che, in ogni caso, solo il 20 per cento delle sostanze organiche presenti nel percolato è eliminato dai microorganismi del depuratore, mentre la polvere di carbone attivo non elimina certamente tutto il restante 80 per cento;

che i prelievi effettuati sulle acque sono avvenuti in date prestabilite con largo anticipo e note all'ACNA;

che i giorni di prelievo sono stati complessivamente soltanto quattro;

che sono noti i risultati delle analisi relative a due soli prelievi (effettuati in data 23 agosto e 6 settembre), da cui risultano valori superiori ai limiti della « legge Merli »;

che nel prelievo del 23 agosto, è stata rilevata dalle analisi dei Laboratori di Sanità pubblica una quantità di ammoniacale 40 volte superiore al limite sta-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

bilito dalla legge Merli e che la misura dell'acidità dell'acqua aveva un valore di pH uguale a 10; che l'ACNA, rilevando valori analoghi, si è giustificata con un incidente occorso durante la pulizia delle cisterne;

che in nessun verbale risultano registrati incidenti e che il Prof. Rolle, responsabile del gruppo di studio sul depuratore, non è venuto ufficialmente a conoscenza di incidenti;

che la Commissione ambiente della Camera ha dibattuto senza avere a disposizione i dati necessari e, soprattutto, quando la decisione relativa alla riapertura era già stata annunciata il giorno precedente il dibattito;

che tale decisione era stata presa in assenza della regione Piemonte;

che la regione Piemonte, dopo essersi espressa contro la riapertura dell'ACNA fissata per il 19 settembre, non ha sottoscritto il documento che la ufficializzava;

che risulta che le analisi sull'aria hanno rilevato un effetto positivo dalla sospensione delle lavorazioni;

che il Laboratorio di Cuneo è l'unico attrezzato a fare le stesse analisi fatte dall'ACNA per quanto riguarda l'aria;

che non sono disponibili i dati relativi ad analisi ecotossicologiche sulle sostanze né quelli relativi al depuratore;

che il 60 per cento dell'investimento previsto dall'ACNA va per un impianto che ha tutta l'aria di un inceneritore di cui non sono chiare né le caratteristiche tecniche né l'impatto ambientale;

che a fine luglio i NOE hanno fermato un camion in uscita dallo stabilimento rilevando la non coincidenza tra bolla di accompagnamento e carico effettivo; che il 21 luglio scorso la sottoscritta aveva già presentato una interrogazione, rimasta senza risposta, relativa alla questione della coincidenza bolla/carico effettivo per gli autoveicoli in uscita dall'ACNA;

che durante il periodo di chiusura due *lagoons* sono stati svuotati;

che i sindaci e i consigli comunali della Valle Bormida piemontese sono intenzionati a rassegnare le dimissioni per protestare contro la riapertura dell'ACNA;

che il Comitato Tecnico Scientifico ha individuato la produzione di una enorme quantità di rifiuti non trattabili (32 tonnellate al giorno, più di 11000 tonnellate all'anno, qualcosa come più di 4 Zanoobie all'anno) -;

se ritiene prassi corretta quella di prendere decisioni senza che siano stati ultimati tutti i passi previsti dalla risoluzione della Camera e di riferire alla stessa, dopo aver già annunciato la decisione, senza fornire tutti i dati necessari e senza permetterne il pronunciamento attraverso un voto;

se ritiene sensata, anche tenendo conto del costo elevato, l'approvazione di un programma di risanamento in mancanza dei dati relativi a ciò che si dovrebbe risanare;

per quali ragioni si sono programmati quattro prelievi sulle acque se poi si è decisa la riapertura avendo a disposizione dei risultati incompleti e, per giunta, con valori superiori ai limiti di legge e per quale ragione, oltre alla denuncia alla magistratura fatta dalla regione Piemonte, non risulta vi siano state analoghe iniziative da parte del Ministero dell'ambiente; se non ritiene oggettivamente pericoloso per la salute e per l'ambiente, se si considera che il monitoraggio è stato eseguito in condizione di stabilimento fermo e che si presume che l'ACNA stesse esercitando il massimo controllo sulle fonti di inquinamento, il funzionamento fino al 1991, ammesso e non concesso che in tale data sia raggiunta la compatibilità ambientale;

quali controlli sono stati realmente effettuati su quanto accadeva all'interno dello stabilimento e, in particolare, come è potuto accadere che si sia verificato « l'incidente » della cisterna senza che ciò

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

fosse reso noto finché l'ACNA ha deciso di spiegare in quel modo l'enorme quantità di ammoniaca trovata nei campioni di acqua;

se risponde al vero che durante la « chiusura » sono stati richiamati al lavoro all'interno dello stabilimento dei pensionati ACNA e per quali mansioni;

per quale ragione sono stati svuotati due *lagoons* e dove è stato scaricato il contenuto;

quali indicazioni intende dare per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi prodotti, oltre che dal pereolato, esistente anche in condizioni di stabilimento fermo, dall'attività dell'ACNA di cui ha deciso la ripresa, visto che i due terzi dei rifiuti, secondo la Commissione Lo Prieno, non sono trattabili; se sia stato valutato l'impatto ambientale dell'inceneritore previsto dal programma di investimenti e presentato come impianto per la produzione di solfati;

se, in base a tutto quanto precede, non ritiene opportuno riconsiderare con la massima urgenza la decisione di riaprire l'ACNA C.O., tenendo conto non solo dell'opposizione della regione Piemonte e delle popolazioni locali, ma anche del fatto che appare quantomeno strano autorizzare la riapertura immediata di un impianto che deve realizzare un programma di investimenti finalizzato alla sua compatibilità ambientale, che evidentemente oggi non esiste, e che tale programma sarà completato soltanto nel 1991 salvo imprevisti;

se ritiene compatibile con le finalità del Ministero dell'ambiente il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività che, almeno fino al 1991, non garantiscono la compatibilità ambientale e il rispetto delle leggi vigenti in materia.

(2-00374)

« Cima ».

* * *

MOZIONI

La Camera,

preso atto della drammatica emergenza del mare Adriatico nel quale ogni anno vengono « sversati » dal fiume Po circa 27 milioni di tonnellate di inquinanti tra cui risaltano sostanze emblematicamente dannose come 200 mila tonnellate di fosforo, di azoto minerale ed idrocarburi, 7 mila tra mercurio, arsenico, nichel, cromo, zinco e piombo, 500 mila di atrazina bentazone e molinate che rappresentano la quota parte della sola regione Lombardia in termini di « nutrienti » agricoli responsabili dei fenomeni di eutrofizzazione fluviale e marina;

considerato che l'apporto in mare del fiume Po rappresenta soltanto il 60 per cento del carico inquinante, trasportato dal sistema fluviale del nord-est italiano, nel medio ed alto Adriatico e che il restante 40 per cento è dovuto agli apporti dei bacini idrografici del Piave, del Tagliamento e del Brenta;

rilevato che l'emergenza Adriatico, e più propriamente l'emergenza dell'intero sistema fluviale padano, abbisogna di urgenti azioni legislative, tecniche, economiche, informative ed educative, nonché di specifiche iniziative di controllo e di verifica;

constatato che le responsabilità politiche circa la mancata applicazione della normativa vigente e a tutela dell'ambiente e del territorio interessato sono da ripartirsi tra numerosi soggetti pubblici (regioni, province, comuni e unità sanitarie locali) e che numerose aziende pubbliche e private incidono non poco sul degrado e sull'impatto ambientale dell'intera area padana;

impegna il Governo

ad adottare entro il prossimo quadrimestre con criteri di urgenze i seguenti provvedimenti:

1) censimento di tutti gli sversamenti industriali, agricoli e civili nell'intero sistema idrografico padano ed in quello orientale;

2) indagine conoscitiva sulla esistenza e/o efficienza degli impianti di depurazione delle acque sul territorio di tutte le regioni interessate;

3) obbligo di installazione di idonei impianti di depurazione per tutte le amministrazioni pubbliche e private che ancora ne fossero sprovviste in relazione ai livelli di ossigeno disciolto (B.O.O.) nei loro scarichi previsti dalla « legge Merli »;

4) iniziative che favoriscano il varo, da parte delle province e delle regioni, del piano di risanamento delle acque;

5) accelerare drasticamente il processo di decisione legislativo ed amministrativo accentrando sul Ministero dell'ambiente ogni potere decisionale, di coordinamento e di intervento, nonché potenziare gli organici del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri per un'azione a vasto raggio di controllo e di prevenzione;

6) incentivare, con opportuni dispositivi fiscali ed economici, la struttura turistica della riviera adriatica che, nella prossima stagione balneare, subirà certamente l'impatto negativo della attuale situazione di degrado ambientale;

7) mobilitare le imprese pubbliche del settore chimico, siderurgico e zootecnico alla raccolta periodica delle alghe sulle costa dell'Adriatico finalizzandone il raccolto ai già scientificamente ed industrialmente comprovati utilizzi agricoli e di concimazione biologica;

8) incentivare, in termini fiscali ed economici, quelle aziende pubbliche e pri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

vate preposte alla gestione degli impianti di depurazione che riutilzassero ai fini irrigui le acque depurate, evitando che le stesse seguitino ad essere sversate in mare contribuendo ai fenomeni di eutrofizzazione.

(1-00194) « Berselli, Pazzaglia, Tatarella, Poli Bortone, Del Donno, Mennitti, Rubinacci, Sospiri, Parigi ».

La Camera,

considerato che anche quest'anno, e in misura maggiore che nel passato, le acque costiere dell'Alto Adriatico sono state colpite dal grave fenomeno dell'eutrofizzazione;

considerato che il fenomeno dell'eutrofizzazione sta distruggendo la pesca ed il turismo che sono le principali fonti di reddito per le popolazioni che si affacciano sul mare Adriatico ed una delle voci in attivo della nostra bilancia dei pagamenti;

considerato che il mare Adriatico, per le sue caratteristiche geomorfologiche, è particolarmente esposto al rischio di un danneggiamento irreversibile delle sue caratteristiche naturali;

considerato che è prevedibile un ulteriore aggravamento della situazione per il dilavamento dei terreni di superficie, dovuto alle normali piogge autunnali, che provoca l'asportazione dei fertilizzanti chimici;

considerato che l'Adriatico, caratterizzato da bassi fondali, da deboli movimenti delle masse acquatiche, da un modesto ricambio idrico, è il ricettore delle acque della vastissima area idrografica padana, dove il solo fiume Po riversa annualmente nell'Adriatico settentrionale 46 miliardi di metri cubi di acqua, in cui sono contenuti 90 mila tonnellate di azoto nitrico, 28 mila tonnellate di fosforo, 200 tonnellate di cromo, 75 tonnellate di cadmio, 65 tonnellate di mercurio, 243 tonnellate di arsenico, 1.312 tonnellate

di piombo, 7 tonnellate di pesticidi, 64 mila tonnellate di olii e idrocarburi;

considerato che l'irresponsabile, continua ed incontrollata opera di escavazione di ghiaia e sabbia praticata lungo il corso dei maggiori fiumi determina un aumento della velocità delle acque e l'annullamento dell'effetto di autodepurazione;

considerato che nelle regioni del bacino del Po viene praticata un'intensa attività zootecnica, con milioni di capi di bovini, suini e pollame i quali provocano, i suini in particolare, un carico di inquinamento intollerabile;

considerato altresì che anche l'attività agricola delle regioni del bacino del Po è industriale, intensiva e comporta un massiccio impiego di pesticidi, antiparassitari e fertilizzanti i quali hanno già causato l'inquinamento delle falde acquifere e l'impovertimento dei suoli;

considerato che questo modello di produzione intensiva agricola e zootecnica è largamente sovvenzionata da finanziamenti statali;

considerato che le regioni del bacino del Po non hanno provveduto all'attivazione della normativa CEE che prevede incentivi per la messa a riposo dei terreni e la riconversione delle produzioni eccedentarie con l'obiettivo di tutelare l'ambiente naturale;

considerato che il Governo ha rinviato al 1992, con decreto, l'applicazione della legge n. 7 del 1986, che prevedeva la riduzione del fosforo nei detersivi all'1 per cento entro il 31 marzo 1988;

considerato che successivamente la Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo, entro il 13 settembre, a rivedere il decreto ed a ridurre immediatamente la percentuale di fosforo nei detersivi;

considerato che il controllo del rispetto dei limiti degli scarichi industriali, previsti dalla « legge Merli », è stato finora irrisorio;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

considerato che la politica dei depuratori fin qui seguita è risultata fallimentare ed ha evidenziato la necessità di intervenire a monte sia per gli scarichi civili, sia per quelli agricoli e industriali;

considerato che le iniziative e gli stanziamenti rivolti al risanamento del Po e dell'Alto Adriatico, adottati in questi anni, non hanno conseguito risultati tangibili;

impegna il Governo:

1) ad intervenire presso il « magistrato del Po » per controllare e ridefinire le autorizzazioni concesse per l'asportazione di ghiaia e sabbia;

2) ad applicare tutti i regolamenti CEE che prevedono la messa a riposo dei terreni e la riconversione delle produzioni eccedentarie con l'obiettivo di diminuire l'uso di fertilizzanti chimici e tutelare l'ambiente;

3) a ridimensionare la bieticoltura, che fra le produzioni eccedentarie è chimico-esigente e fra le più inquinanti, tanto che le acque di scarico degli zuccherifici sono estremamente eutrofiche e di difficile depurazione;

4) ad intervenire affinché non venga avviato il preannunciato programma, costoso dal punto di vista economico e ambientale, di produzione di etanolo per autotrazione, ricavato dalle barbabietole, in provincia di Ferrara;

5) ad applicare, estendere e rifinanziare in agricoltura il sistema della « lotta integrata », per diminuire l'uso di pesticidi, prevedendo incentivi ed una adeguata assistenza tecnica aa tutte le aziende interessate;

6) ad utilizzare tutti gli strumenti idonei affinché l'agricoltura biologica sia regolamentata e ne sia favorita la diffusione;

7) al rigoroso controllo di tutti gli scarichi zootecnici, in particolare quelli deri-

vanti dalla suinicoltura, che contribuiscono in maniera rilevante all'inquinamento dell'Adriatico;

8) ad adottare una politica di incentivi finanziari per incoraggiare la chiusura di allevamenti di suini nelle zone di maggiore concentrazione e con minore terreno a disposizione;

9) a valutare il riutilizzo in termini energetici degli scarichi degli allevamenti zootecnici;

10) a regolamentare lo spargimento dei liquami zootecnici sui suoli agricoli, tecnica usata prevalentemente in Emilia-Romagna;

11) ad una rigorosa regolamentazione delle golene dei fiumi vietandovi la pratica di colture come la cerealicoltura, la bieticoltura e la pioppicoltura intensive che richiedono forti quantità di concimi chimici, erbicidi e pesticidi i cui residui in eccesso e il dilavamento a diretto contatto con l'acqua non fanno che aggravare il già drammatico stato delle acque;

12) ad attuare il decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988 « qualità delle acque potabili », che recepisce la direttiva CEE 80/778, il quale obbliga le regioni all'individuazione e alla tutela delle fonti idriche e prevede il controllo dell'uso, in qualità e quantità, dei fitofarmaci attraverso apposite schede che sostituiscono l'ormai famoso e più volte prorogato « quaderno di campagna »;

13) ad assicurare l'immediata entrata in vigore del decreto che prevede la riduzione del fosforo nei detersivi all'1 per cento, decreto già firmato dal ministro della sanità e non ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*;

14) a presentare secondo quanto previsto dalla legge n. 7/86 « provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione »:

a) la relazione annuale sui risultati del monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere (articolo 5);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

b) la relazione sulle indagini effettuate per la introduzione di eventuali nuove tecniche di concimazione capaci di ridurre gli attuali livelli di concimazione fosfatica (articolo 12);

15) ad approfondire l'effetto che i vari composti dei detersivi, in particolare quelli destinati al lavaggio delle stoviglie, hanno sulla salute e, specificatamente, sulle patologie cancerogene;

16) ad adoperarsi, per quanto di propria competenza, per una rapida approvazione della tanto attesa legge sulla difesa del suolo, strumento indispensabile per una corretta gestione del patrimonio idrico;

17) ad un rigoroso controllo del rispetto dei limiti previsti dalla « legge Merli » per gli scarichi industriali, nell'attesa di una sua radicale revisione tesa a modificare il sistema di controllo passando dai « valori limite agli scarichi » agli « standard di qualità » nel corpo ricettore;

18) ad usare tutti gli strumenti già disponibili e ad individuarne di nuovi affinché le industrie maggiormente inquinanti siano incentivate alla ricerca di nuove tecnologie più pulite o addirittura alla riconversione della produzione verso prodotti e processi di lavorazione meno inquinanti;

19) alla predisposizione di efficienti servizi di gestione degli impianti di depurazione pubblici in modo da garantirne un funzionamento ottimale.

(1-00195) « Vesce, Aglietta, Rutelli, Calderisi, Teodori, Mellini ».

La Camera,

premesso che

il fenomeno di eutrofizzazione del mare Adriatico si aggrava ogni anno in maniera evidente, allargando i suoi effetti da Trieste a Ferrara;

tale fenomeno arreca gravissimi danni economici al turismo (un turismo

con 40 milioni di presenze e 10.000 miliardi di attivo annui), alla pesca e all'ecosistema marino, danni ormai superiori ai vantaggi economici delle rese in più per ettaro per l'uso intensivo della concimazione chimica e delle rese in più per le grandi dimensioni degli allevamenti zootecnici (concentrazione);

tale fenomeno arreca danni alla costa iugoslava creando le premesse per future difficoltà internazionali;

è ormai accertato che il fenomeno è causato dagli scarichi eccessivi e non controllati degli abitanti della pianura padana, con particolare riferimento all'uso di detersivi troppo ricchi di fosforo (48.000 tonnellate di fosforo annue), e dal distorto modello dell'agricoltura padana che inquina doppiamente con i concimi chimici (dato che non usa i concimi naturali delle stalle) e con le deiezioni delle stalle, troppo grandi e concentrate per poter essere disperse nel territorio;

la situazione è aggravata dalla mancata regolamentazione delle attività estrattive, dai non controllati prelievi idrici, dall'utilizzazione impropria delle aree golenali, dall'assenza di qualunque coordinamento nell'utilizzazione del territorio a scopi edilizi e produttivi, dalla mancanza di effettivi interventi di tutela naturalistica, il tutto risolvendosi in uno straordinario spreco di risorse idriche, territoriali e ambientali;

i tempi biologici di ricambio del mare vanno rispettati pena la sua definitiva morte e la trasformazione di tutto il bacino adriatico in una nauseabonda pattumiera con gravissime conseguenze per la salute degli abitanti costieri;

impegna il Governo

ad intervenire sulle attività agricole con l'obiettivo di ridurre drasticamente l'uso di prodotti chimici e le dimensioni degli allevamenti zootecnici, favorendo con opportuni interventi economici i sistemi di produzione integrata e l'uso di fertilizzanti naturali;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

a portare subito la percentuale di fosforo nei detersivi all'uno per cento come previsto dalla legge n. 7 del 1986 e dall'ordine del giorno della Camera del 13 luglio 1988;

a ridurre la concimazione fosfatica come previsto dalla legge n. 7 del 1986 ed a riferirne alle Commissioni parlamentari competenti;

a vietare l'ampliamento e le nuove costruzioni di allevamenti intensivi e a ridurre il numero di tali allevamenti e dei capi di animali, concedendo per il 1989 incentivi esclusivamente agli allevamenti di piccole dimensioni integrati con il settore agricolo;

a stabilire nuove norme sugli scarichi e sugli impianti di depurazione civili e industriali vietando gli scarichi a mare e riducendo drasticamente i limiti delle sostanze inquinanti;

a istituire, come previsto da varie proposte di legge e dal progetto di legge per la difesa del suolo recentemente approvato dalla Commissione ambiente e territorio della Camera dei deputati, un'autorità che provveda al governo unitario dell'intero bacino del Po, coordinando le competenze di Stato, regioni ed enti locali e promuovendo l'avvio di una seria opera di pianificazione.

(1-00196) « Tiezzi, Cederna, Balbo, Bassanini, Becchi, Beebe Tarantelli, Bertone, De Julio, Diaz, Levi Baldini, Gramaglia, Guerzoni, Bernocco Garzanti, La Valle, Masina, Paoli, Pintor, Rizzo, Rodotà, Visco ».

La Camera,

considerato che il fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque costiere dell'Adriatico si è manifestato nel mese di agosto con una fioritura algale di particolare intensità e con caratteristiche di novità rispetto ad analoghi episodi del passato;

accertato che tale fioritura ha interessato contemporaneamente l'intero Adria-

tico dall'Istria alle Puglie, per altro nel periodo di massimo afflusso turistico, stando gravi preoccupazioni fra i turisti, gli operatori del settore e la popolazione residente;

ritenuto che tali episodi confermano la gravità dello stato eutrofico, già più volte evidenziata, delle acque costiere del mare Adriatico, che richiede urgenti ed organici provvedimenti di risanamento e di prevenzione estesi a tutti i bacini idrografici afferenti al fine di garantire la tutela dell'ecosistema marino e la fruizione balneare delle acque;

preso atto delle iniziative e degli interventi già avviati a livello nazionale, regionale e locale nonché degli impegni assunti e delle iniziative prospettate da parte del Ministro dell'ambiente e del Ministro del turismo e dello spettacolo nel corso dell'incontro con la giunta regionale e le istituzioni costiere del 22 agosto 1988;

invita le regioni e gli enti locali:

a) a porre il problema « Adriatico » quale priorità di ogni azione di governo, accelerando i tempi per gli interventi di loro competenza, particolarmente per l'esecuzione di opere già finanziate;

b) ad applicare rigorosamente la legge Merli ed i controlli sugli scarichi idrici;

in particolare impegna il Governo ad adottare i seguenti provvedimenti urgenti:

1) la modifica del decreto ministeriale 9 giugno 1988, n. 202, al fine di pervenire immediatamente alla percentuale dell'1 per cento come contenuto di fosforo nei preparati per lavare, anche in conformità all'ordine del giorno approvato dalla Camera il 13 luglio 1988;

2) la convocazione urgente della « Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po » al fine di definire l'utilizzo degli stanziamenti attualmente già disponibili (300 miliardi per il 1988), per la definizione dei criteri di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

ripartizione degli stanziamenti previsti per il 1989-1990 (1.650 miliardi per l'area padana e 200 miliardi previsti dal FIO 1988) e per avviare la predisposizione del piano generale di risanamento dell'area padana;

3) la convocazione entro il 1988, della conferenza nazionale per l'Adriatico, quale sede di definizione di un piano ambientale che individui la strategia e gli interventi complessivi e specifici per la lotta all'eutrofizzazione e la difesa della costa dall'erosione, con la partecipazione, anche in fase preparatoria, delle regioni e degli Stati rivieraschi;

4) le opportune iniziative per la revisione ed il rifinanziamento delle leggi di settore a cominciare dalla legge Merli, con parametri più restrittivi e con indirizzi che privilegino la qualità dei corpi idrici rispetto al controllo dei soli scarichi;

5) la cessazione degli scarichi industriali a mare di qualsiasi natura a cominciare dai fanghi di Porto Marghera;

6) la definizione preventiva dei criteri di impegno dei 700 miliardi previsti dal FIO 1989 per il settore del disinquinamento idrico e l'individuazione della quota da riservare agli interventi sulla costa adriatica;

7) il potenziamento, in personale ed attrezzature, dei servizi di prevenzione e controllo ambientale mediante adeguate risorse del fondo sanitario nazionale;

8) il potenziamento e la diffusione, a tutti i livelli, di studi e sperimentazioni sulle nuove forme di agricoltura pulita e agricoltura biologica, mettendo a disposizione i necessari incentivi, gli investimenti, l'assistenza tecnica e attuando le direttive CEE in proposito;

9) l'approfondimento e il confronto di carattere scientifico-sperimentale da cui può venire un ulteriore contributo per attuare l'opera di risanamento e prevenzione;

auspica:

a) la convocazione, entro il giugno 1989, di una conferenza programmatica per l'area urbana costiera, nel quadro delle iniziative per le aree urbane, al fine di verificare impegni, priorità e risorse disponibili per affrontare le questioni infrastrutturali e di servizi necessari al grande comprensorio turistico della costa adriatica;

b) un'azione di sostegno al processo di rinnovamento e riqualificazione dell'offerta turistica.

Sollecita, infine, le giunte regionali della fascia costiera adriatica:

1) a porre il problema del risanamento dell'Adriatico all'ordine del giorno della Conferenza Stato-regioni per ribadire il carattere di emergenza nazionale;

2) a perseguire l'obiettivo della costituzione di un'autorità di coordinamento tra gli organi centrali dello Stato e fra essi e le regioni interessate avente il compito di predisporre il piano di tutela e risanamento ambientale dell'Adriatico;

3) una rapida approvazione da parte dei consigli regionali, dei piani territoriali di risanamento dei bacini idrografici;

4) il completamento del piano di ristrutturazione degli impianti depurativi, costieri e dell'immediato entroterra e attuazione della fase di adeguamento e ammodernamento delle reti fognarie;

5) ad intensificare il rapporto di reciproca collaborazione ed informazione con l'insieme delle forze economiche e sociali al fine di sviluppare tutte le iniziative utili per il risanamento dell'Adriatico;

6) ad attivare il coordinamento tra le regioni interessate per una comune azione per il risanamento dell'Adriatico, il monitoraggio organico delle acque, il coordinamento della ricerca, la difesa della costa dall'erosione.

(1-00197) « De Carolis, Del Pennino, Bruni Giovanni ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1988

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma